

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3866

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

**(RONCHI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(ALFANO)**

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(ROMANI)**

E CON IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI

E PER LA COESIONE TERRITORIALE

**(FITTO)**

---

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

---

*Presentato il 16 novembre 2010*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'assetto dei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea è oggi regolato in via generale, per quanto attiene sia alla fase ascendente che a quella discendente, dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11. Alcuni aspetti specifici sono inoltre disciplinati in disposizioni di legge separate.

L'entrata in vigore il 1° dicembre scorso del Trattato di Lisbona rende indispensabile un intervento legislativo di riforma della legge n. 11 del 2005. Questa è infatti modellata sullo schema dei precedenti Trattati europei, i quali, com'è noto, delineavano un sistema di integrazione europea basato su diverse entità giuridiche, l'Unione europea e le Comunità europee, e su una distinzione in tre pilastri del funzionamento di quel sistema (il pilastro comunitario, il pilastro della politica estera e di sicurezza comune e il pilastro della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia). Il Trattato di Lisbona ha invece profondamente innovato e semplificato tale sistema, riassorbendo la Comunità nell'Unione europea e abolendo, di conseguenza, la distinzione in pilastri.

Appare quindi innanzitutto necessario adeguare la legge n. 11 del 2005, sia sul piano del linguaggio che delle soluzioni normative, alla diversa impostazione che il Trattato di Lisbona ha dato al sistema di integrazione europea. Con la fine della Comunità europea vengono infatti meno nel linguaggio ufficiale i termini e le espressioni ad essa collegate (diritto comunitario, atti comunitari, legge comunitaria eccetera). Con l'eliminazione dei pilastri, cessano invece di operare gli specifici tipi di atti giuridici previsti per il secondo e per il terzo pilastro. Un primo obiettivo della legge di riforma è dunque quello di procedere agli adattamenti linguistici resi necessari dalla successione

dell'Unione europea alla Comunità europea e dai mutamenti relativi alla denominazione delle istituzioni.

Il Trattato di Lisbona reca inoltre una serie importante di novità istituzionali di cui è ugualmente indispensabile dare conto all'interno della legge che regola i rapporti tra l'Italia e l'Unione. Si pensi, ad esempio, al coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del funzionamento dell'Unione, e in particolare nel controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte di atti legislativi dell'Unione; o alla nuova ripartizione degli atti dell'Unione tra atti legislativi, atti delegati e atti di esecuzione; o ancora all'accelerazione prevista delle procedure d'infrazione per mancato recepimento delle direttive o per inadempimento a precedenti sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Accanto all'esigenza di adattare la legge n. 11 del 2005 al nuovo assetto giuridico-istituzionale scaturito dal Trattato di Lisbona, vi è poi quella di apportare alla legge una serie di aggiustamenti suggeriti dall'esperienza pratica maturata durante questo primo quinquennio di applicazione della stessa legge. Questa ha evidenziato, infatti, la necessità di modificare o di semplificare sotto più di un aspetto le norme ed i meccanismi originariamente previsti, sia per quanto riguarda le procedure di formazione della posizione italiana da sostenere a Bruxelles nel processo decisionale europeo, sia per quel che concerne gli strumenti di attuazione degli obblighi posti dal diritto dell'Unione europea.

Il presente disegno di legge coglie l'occasione di queste esigenze più immediate di riforma per procedere ad una rivisitazione complessiva della legge n. 11 del

2005. Esso si presenta perciò come una nuova legge di sistema dei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea nel settore delle politiche interne di questa.

Sono state riportate all'interno del disegno di legge, infatti, tutte le norme che, al di fuori della legge n. 11 del 2005, disciplinano le istanze del coordinamento a fini europei delle amministrazioni centrali e locali dello Stato. Si sono semplificate e riorganizzate le disposizioni concernenti la formazione della posizione italiana nel negoziato diretto all'adozione degli atti dell'Unione europea. Si sono integrati i meccanismi di coinvolgimento delle Camere nel processo decisionale europeo, introducendo norme sul controllo di sussidiarietà e sulla partecipazione alle procedure di revisione semplificata del diritto dell'Unione. Si è riformato lo strumento della legge comunitaria per tenere meglio conto della necessità di velocizzare il recepimento delle direttive e si sono semplificati i meccanismi di attuazione degli atti delegati e di esecuzione dell'Unione. Si sono previste norme più adeguate a una gestione accelerata delle procedure d'infrazione. Si sono per la prima volta introdotte disposizioni organiche in materia di aiuti di Stato.

L'insieme di queste novità è ricondotto, infine, all'interno di un testo basato su una sistemazione organica dell'intera materia.

Il disegno di legge si compone di 8 capi.

Il capo I (articoli 1 e 2) reca le disposizioni generali.

Il capo II (articoli 3-9) disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea.

Il capo III (articoli 10-18) disciplina la partecipazione del Parlamento, delle regioni e delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Il capo IV (articoli 19-29) disciplina l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il capo V (articoli 30-33) disciplina l'informazione al Parlamento.

Il capo VI (articoli 34 e 35) disciplina il contenzioso.

Il capo VII (articoli 36-43) disciplina la materia degli aiuti di Stato.

Il capo VIII (articoli 44-50) reca le disposizioni transitorie e finali, comprese le abrogazioni.

Sul provvedimento è stato acquisito, nella seduta del 7 ottobre 2010, il parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, condizionato all'accoglimento di alcune richieste.

Le richieste emendative puntuali delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montanari (UNCEM), sono state tutte accolte tranne:

la proposta di modifica dell'articolo 26, comma 1, in ordine alla cosiddetta «cedevolezza», in quanto si è ritenuto opportuno in primo luogo che la cedevolezza delle disposizioni statali all'emanazione di quelle regionali nelle materie di propria competenza, sia prevista per tutti i provvedimenti di recepimento di normativa europea, compresi quelli di natura amministrativa, e che sia oltremodo difficoltosa l'individuazione, nei provvedimenti statali di recepimento, delle singole disposizioni cedevoli, atteso che l'eventuale non completa indicazione potrebbe esporre a impugnazione degli stessi provvedimenti da parte delle regioni e, laddove non fossero impugnati, per le disposizioni che invece afferiscono a materie regionali, si realizzerebbe un riconoscimento implicito di competenza esclusiva statale. Si è ritenuto quindi preferibile la clausola generica di cedevolezza che lascia libere le regioni di individuare le disposizioni relative alla propria competenza. Non è stata infine accolta la proposta di inserimento di un ultimo periodo in quanto pleonastica e fonte di possibili confusioni interpretative;

la proposta di modifica dell'articolo 34, comma 1, relativa alle decisioni di ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto la stessa si riferisce a situazioni di rilevante interesse nazionale

che per definizione non possono riguardare singole regioni o province autonome;

la proposta di modifica dell'articolo 35, comma 7, relativa alla richiesta di prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplini le modalità per il perfezionamento dell'intesa per le modalità di recupero con gli enti obbligati in caso di esercizio da parte dello Stato del diritto di rivalsa, in quanto sarà avviato presso la Conferenza unificata un specifico tavolo di confronto tra le regioni e gli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze volto alla definizione dei vari aspetti legati alla procedura di esercizio del diritto di rivalsa dello Stato.

Sono state inoltre respinte tutte le proposte di modifica del capo VII relativo agli aiuti di Stato, in quanto non opportune nel merito e in contrasto con le nette scelte operate dal Governo, trattandosi, peraltro, di una materia, la concorrenza, di competenza esclusiva statale.

Le regioni hanno altresì chiesto di inserire nel testo del disegno di legge una norma specifica con la quale prevedere un contingente di sei esperti regionali da distaccare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee, il cui trattamento economico sia a totale carico delle amministrazioni di appartenenza. È stato pertanto aggiunto il comma 5 all'articolo 5.

Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, a giugno 2010, è stato aggiunto un articolo (articolo 31), che ripropone salvo un adeguamento formale, il vigente articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005 (Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia « Europa 2020 »), introdotto dalla legge n. 96 del 2010 - legge comunitaria 2009, entrata in vigore solo successivamente, il 10 luglio 2010. Tale inserimento si rende necessario attesa l'abrogazione dell'intera legge n. 11 del 2005 stabilita all'articolo 50.

Infine, si evidenzia che rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio

dei ministri, sono stati eliminati il comma 7 dell'articolo 4, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 e l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7, che sottraevano il Comitato tecnico permanente per gli affari europei, la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea e il Comitato per la lotta alle frodi contro l'Unione europea, questi ultimi ridenominati, alla soppressione automatica, salvo rinnovo, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stabilendo la non applicazione del comma 2, lettera *e-bis*), dello stesso articolo 29.

La scelta di espungere dal testo tali disposizioni si giustifica con la volontà di evitare dubbi applicativi e interpretativi. Merita, infatti, un ulteriore approfondimento la questione dell'inclusione dei tre citati organismi nel novero di quelli ai quali è applicabile lo stesso articolo 29.

E invero, il Comitato tecnico permanente e la Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria, attualmente, fungono da istanze di raccordo tra le amministrazioni, in modo stabile e permanente, allo scopo di definire l'uno la posizione italiana nella cosiddetta « fase ascendente », l'altra il rapido ed efficace adeguamento del diritto interno agli atti dell'Unione europea, nella cosiddetta « fase discendente ». Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie garantisce altresì stabilmente, quale sede di coordinamento, lo svolgimento di funzioni consultive e di indirizzo per le attività di contrasto alle frodi e alle irregolarità commesse ai danni dell'Unione europea.

La partecipazione agli stessi organismi è a titolo gratuito, non essendo previsto alcun gettone di presenza, e la loro attività non determina spese di funzionamento, essendo sostanzialmente coincidente con quella istituzionale.

A conforto di tale interpretazione è significativo segnalare che — essendo, fino ad ora, prevalsa un'interpretazione prudentziale, secondo la quale i tre organismi sono soggetti al periodico rinnovo — i tre organismi in questione, rispetto agli altri

operanti presso le altre pubbliche amministrazioni, sono gli unici per i quali, fino ad ora, sono state disposte, in tempi brevissimi, la conferma e la proroga, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2010, sui presupposti, esplicitati nelle premesse, che gli stessi non determinano oneri aggiuntivi, né presenti né futuri, a carico della finanza pubblica e che ne è accertata la « perdurante » utilità.

Tali peculiari circostanze consentono di non ritenere impraticabile, in prospettiva, una diversa interpretazione, secondo la quale gli organismi in parola restino estranei all'ambito di applicazione del citato articolo 29, in quanto non sembra sia necessario verificare periodicamente, ogni due anni, le circostanze che li caratterizzano e che li rendono quindi diversi dagli altri organismi la cui utilità può variare nel tempo e il cui funzionamento comporta o può comportare costi.

L'articolo 1 riproduce il contenuto dell'articolo 1 della legge n. 11 del 2005. La norma enuncia le finalità della legge, volta a disciplinare sia la fase ascendente che la fase discendente della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione e alle procedure per il loro adempimento.

L'articolo 2 ribadisce che le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono svolte dal Dipartimento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 303 del 1999, denominato Dipartimento per le politiche europee.

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito dall'articolo 2 della legge n. 11 del 2005 e successivamente disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2006 (regolamento per il funzionamento del CIACE) e dal regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche comunitarie 9

gennaio 2006, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006 (regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie). In generale, si fa presente che le modifiche proposte non incidono sull'architettura del sistema che continua a basarsi, a livello politico, sul Comitato interministeriale e, a livello tecnico, sul Comitato tecnico permanente. Le modifiche apportate riguardano anche la denominazione dei predetti Comitati, adeguata all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Viene inoltre rafforzato il ruolo dell'Ufficio di segreteria del CIACE che, come noto, espleta tutte le attività funzionalmente necessarie allo svolgimento delle attribuzioni del CIACE e del Comitato tecnico permanente, attraverso una sistematica azione di coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali, lo sviluppo del dialogo con le parti sociali, comprese le componenti del mondo produttivo, e il raccordo con il Parlamento nazionale, con le regioni e con gli enti locali.

Più precisamente, l'articolo 3 modifica parzialmente quanto già disciplinato dall'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 (ultimo periodo), della legge n. 11 del 2005.

La rubrica provvede alla ridenominazione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei in Comitato interministeriale per gli affari europei; conseguentemente, l'acronimo CIACE è sostituito con l'acronimo CIAE (comma 1).

Il comma 1 conferma i compiti di impulso e di coordinamento che, ormai da quattro anni, il CIACE (ora CIAE) svolge al fine di sviluppare il coinvolgimento delle diverse amministrazioni del Governo nella definizione strategica della posizione italiana in fase di elaborazione della normativa europea (fase ascendente); tale attività ha consentito di dare maggiore vigore ed effettività alla partecipazione italiana al processo di definizione delle politiche europee attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda la composizione permanente del CIAE, oltre a prevedere la

partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze e di quello per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, è introdotta la possibilità che:

il Ministro degli affari esteri possa essere assistito, ove necessario, dal Rappresentante permanente o dal Rappresentante permanente aggiunto presso l'Unione europea. La modifica proposta è finalizzata a rafforzare il ruolo di coordinamento del CIAE nella formazione della posizione italiana, considerato che la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea (ITALRAP) è il soggetto che partecipa a tutte le sedi negoziali;

il Governatore della Banca d'Italia sia invitato quando lo richiedano le materie inserite all'ordine del giorno: questa integrazione appare necessaria visto il ruolo essenziale già svolto nella formazione della normativa europea nel settore finanziario.

Il comma 2 conferma il coinvolgimento delle autonomie territoriali in seno al CIAE e, quindi, la loro partecipazione al processo di formazione della posizione nazionale in fase ascendente. In particolare, la disposizione prevede che il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ovvero un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato, e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali partecipino alle riunioni destinate alla trattazione di questioni che interessano i loro ambiti di competenza.

Il comma 3 riproduce integralmente la disposizione già contenuta nella legge n. 11 del 2005 volta ad assicurare che, nello svolgimento dei propri compiti, il CIAE agisca nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito « Conferenza Stato-regioni ».

Il comma 5 conferma che il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri e per i

rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nonché la Conferenza unificata.

L'articolo 4 modifica parzialmente i contenuti del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 11 del 2005, richiamato nell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, recante « Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ».

Il comma 1 ridenomina il Comitato tecnico permanente in « Comitato tecnico permanente per gli affari europei ». In capo allo stesso è mantenuto il compito di preparare le riunioni del CIAE; sono inoltre confermate sia la sua collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, sia il ruolo di coordinamento e di presidenza affidati al responsabile della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 5.

Il comma 2 prevede la nomina, da parte di ogni Ministro, di un proprio rappresentante in seno al Comitato tecnico permanente.

Il comma 3 prevede che il Comitato tecnico permanente coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana da esprimere in sede europea. Esplicita quindi i compiti e le funzioni del Comitato – che la normativa vigente semplicisticamente individua nello svolgimento delle attività preparatorie connesse e conseguenti alle riunioni del CIACE – senza peraltro ampliarne in alcun modo lo spazio di operatività, che resta quello di coordinare la predisposizione della posizione italiana, come detto. In conclusione, la disposizione è volta ad assicurare un coordinamento fin dalla fase preliminare, così da poter svolgere, in sede negoziale, un ruolo in grado di influenzare i contenuti dell'atto europeo prima che la proposta assuma una veste formale.

Il comma 4 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentiti il Ministro degli affari

esteri e la Conferenza unificata, siano disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato tecnico.

Il comma 5 conferma la composizione «integrata» del Comitato tecnico quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome o gli enti locali. Le riunioni sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei d'intesa con i direttori degli uffici di segreteria della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; considerato il carattere e il contenuto prevalentemente tecnico di tali riunioni, in luogo della partecipazione degli assessori regionali competenti per materia è stata prevista quella di rappresentanti di ciascuna regione e provincia autonoma e degli enti locali.

Al fine di assicurare il raccordo tra fase ascendente e fase discendente il comma 6 dispone che, ove necessario, il Comitato tecnico permanente consulti la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame.

L'articolo 5 fa riferimento alla Segreteria per gli affari europei (già Ufficio di Segreteria del CIACE), istituita dall'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2006 e operante in seno al Dipartimento per le politiche europee, che svolge l'attività istruttoria e di supporto al funzionamento sia del CIAE che del Comitato tecnico permanente.

Il comma 2 riproduce, nell'identica formulazione, il comma 4-*bis*, dell'articolo 2 della legge n. 11 del 2005 sul contingente di personale.

Il comma 3 stabilisce che, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e senza incidere sulla consistenza organica del personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999 — nel quale è previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale si avvale di personale di ruolo, entro i limiti individuati all'articolo 11, comma 4, dello stesso decreto e di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pub-

bliche — la Presidenza del Consiglio dei ministri può attivare, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente di dieci unità di personale in posizione di comando per lo svolgimento di tutte quelle attività connesse alla partecipazione dei Parlamenti nazionali, delle regioni e degli enti territoriali alla formazione degli atti dell'Unione europea, come ridelineata dal Trattato di Lisbona. Le attività in parola sono quelle specificamente previste agli articoli indicati nello stesso comma.

Il comma 4 precisa che il personale in posizione di comando di cui al comma 3, analogamente a quello di cui al comma 2, è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Questa disposizione, peraltro già prevista, si pone in linea con l'invito recentemente rivolto da autorevoli esponenti del Governo e delle istituzioni europee alle amministrazioni centrali e regionali al fine di mettere a punto un sistema che consenta di «investire» sugli esperti nazionali distaccati non soltanto nella fase «ascendente» (il loro collocamento nei gangli strategici delle istituzioni europee) ma anche in quella «discendente» (il loro ricollocamento coerente con il percorso professionale e con il bagaglio di esperienze acquisiti, spesso ignorato dalle amministrazioni di provenienza).

Al comma 5, come detto, si prevede, a seguito delle richieste in sede di Conferenza unificata delle regioni e degli enti locali, la possibilità di distaccare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee, un contingente di sei esperti regionali, le cui spese per il relativo trattamento economico restano a completo carico delle amministrazioni di appartenenza. Si stabilisce, altresì, che le regioni e le province autonome fanno fronte alle spese even-

tualmente derivanti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 richiama l'articolo 2 del già citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 in ordine alla Commissione per l'attuazione del diritto comunitario, ridenominata Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 7 è ispirato alla medesima *ratio* di cui all'articolo 6, in relazione al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea previsto all'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007.

Gli articoli 8 e 9 adeguano alle norme vigenti in materia le modalità di funzionamento delle sessioni europee, già comunitarie, della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L'articolo 10 è finalizzato a rafforzare, in linea con le nuove previsioni introdotte dal Trattato di Lisbona, le disposizioni che regolano la partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea contenute nell'articolo 3 della legge n. 11 del 2005.

Con riferimento agli obblighi di informativa qualificata, già assicurati attualmente dal solo Dipartimento per le politiche europee, che vi adempie attraverso l'Ufficio di Segreteria del CIACE, il comma 2 introduce un obbligo consequenziale al nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali previsto dal Trattato di Lisbona. In particolare l'amministrazione avente competenza istituzionale sui progetti di atti dell'Unione europea trasmessi alle Camere è chiamata a elaborare sia una valutazione complessiva del progetto, evidenziandone i punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e quelli per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche, sia una valutazione dell'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti del progetto di atto sugli ordinamenti regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività

dei cittadini e delle imprese, accompagnata da una tabella di corrispondenza, tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali, predisposta sulla base di quanto sarà previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 codifica l'obbligo del Governo di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere e, nel caso in cui non abbia potuto attenersi a tali indirizzi, l'obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche europee di riferire tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

L'articolo 11, in attuazione delle nuove prerogative attribuite ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona nell'ambito del processo decisionale dell'Unione europea, disciplina le modalità di partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e nelle proposte di atti del Consiglio dell'Unione europea e le modalità di esercizio dei poteri conferiti a tal fine dai Trattati e dai Protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea e sull'applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

L'articolo 12 disciplina l'esame da parte del Parlamento dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e delle proposte di atti del Consiglio dell'Unione europea. L'apposizione da parte del Governo della riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea è prevista sia qualora le Camere abbiano comunicato al Governo di aver iniziato l'esame, sia nei casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti per i quali il Governo ritenga necessario il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 13 disciplina gli obblighi del Governo e il ruolo delle Camere nell'ambito delle procedure di revisione semplificata previste dal Trattato sull'Unione

europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base alle quali per i progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni relative alle politiche e alle azioni interne dell'Unione, è sufficiente una decisione unanime del Consiglio europeo, e in tutti gli altri casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal TFUE alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. In tali casi le Camere sono chiamate a pronunciarsi con deliberazione espressa su tale decisione.

Il comma 3 disciplina il ruolo del Parlamento in relazione alle cosiddette « clausole passerella », che permettono di modificare i meccanismi di decisione relativi a un determinato settore, o riguardanti un caso determinato, passando dall'unanimità alla maggioranza qualificata (salvo le decisioni con implicazioni militari o riguardanti la difesa) o da una procedura legislativa speciale (in cui il Parlamento europeo non ha un potere di co-decisione con il Consiglio) alla procedura legislativa ordinaria, con una decisione presa all'unanimità dal Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo e in assenza di opposizione da parte di un Parlamento nazionale. In questi casi la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea da parte delle competenti istituzioni della stessa Unione.

L'articolo 14 è finalizzato a completare le disposizioni in materia di informativa al Parlamento e a garantire il controllo sull'effettiva applicazione degli obblighi in capo al Governo.

Il comma 1 prevede che il Governo riferisca semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.

A integrazione di quanto previsto dall'articolo 10, il comma 2 attribuisce al Ministro per le politiche europee il compito di trasmettere alle Camere, conte-

stualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, accompagnandoli, se del caso, con una nota illustrativa della valutazione del Governo.

Il comma 3 prevede che prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo il Governo riferisca alle Camere illustrando la posizione che intende assumere, che tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Infine il Governo è tenuto a informare i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni dei predetti Consigli, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

L'articolo 15 disciplina la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea, prevedendo a carico del Governo obblighi di trasmissione dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e delle proposte di atti del Consiglio dell'Unione europea, nonché di un'informazione qualificata e tempestiva.

L'articolo 16, in attuazione del disposto di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TFUE, disciplina la partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 17 disciplina la partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea, riproducendo il testo in vigore dell'articolo 6 della legge n. 11 del 2005.

L'articolo 18 disciplina la partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea, riprendendo quanto previsto dal vigente articolo 7 della legge n. 11 del 2005.

L'articolo 19 contiene un'importante innovazione concernente gli strumenti di adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Mentre la legge n. 11 del 2005, contemplava, quale strumento principale per il recepimento degli atti dell'Unione europea, una legge comunitaria annuale, il presente articolo prevede due distinte leggi annuali: la legge di delegazione europea e la legge europea. Si tratta, in sostanza, di uno « sdoppiamento » del precedente disegno di legge comunitaria in un primo disegno di legge, da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, recante esclusivamente deleghe legislative e autorizzazioni all'attuazione in via regolamentare, e in un secondo disegno di legge, da presentare al Parlamento anche disgiuntamente rispetto al primo, recante disposizioni di attuazione diretta (modificative o abrogative di disposizioni in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea od oggetto di procedure d'infrazione, di diretta attuazione degli atti dell'Unione europea, di esecuzione di trattati internazionali, o emanate nell'esercizio del potere sostitutivo statale). La scelta di due distinte leggi annuali è stata dettata dall'esigenza di garantire al Governo di disporre in tempi brevi delle deleghe legislative necessarie per il recepimento degli atti dell'Unione europea. L'esperienza degli ultimi anni ha, infatti, dimostrato che i lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale hanno determinato un sensibile ritardo nell'adeguamento alla normativa comunitaria, con conseguente avvio di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione europea e che a « rallentare » l'approvazione della legge sono generalmente proprio le disposizioni diverse dal semplice conferimento di una delega legislativa (in particolare, le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti necessarie per risolvere procedure d'infrazione). Un disegno di legge più « snello », contenente esclusivamente deleghe al Governo, dovrebbe invece garantire un *iter* parlamentare più celere e

consentire così al Governo di attuare in tempi più rapidi gli atti dell'Unione europea.

Il comma 5 dell'articolo 19 detta il contenuto della relazione sul disegno di legge di delegazione europea, che risulta identico a quello già previsto dalla legge n. 11 del 2005 per la relazione sul disegno di legge comunitaria, tranne che per il termine entro cui la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome deve trasmettere al Dipartimento per le politiche europee l'elenco dei provvedimenti con i quali le regioni e le province autonome hanno dato attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza; tale termine, anticipato dal 25 al 15 gennaio di ogni anno, appare più congruo in relazione a quello del 28 febbraio, entro il quale lo schema di disegno di legge di delegazione europea deve essere presentato al Parlamento, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva.

L'articolo 20 detta i contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea.

La legge di delegazione europea reca: il conferimento di delega legislativa al Governo per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni-quadro; le disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive; le deleghe per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea e per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei.

La legge europea annuale reca: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea od oggetto di procedure d'infrazione; disposizioni per l'attuazione degli atti dell'Unione europea; disposizioni per l'esecuzione dei trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni che conferiscono una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione eu-

ropea recepite dalle regioni e dalle province autonome; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo statale previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 disciplinano le procedure per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea e per l'attuazione delle direttive in via regolamentare e amministrativa. Si tratta di disposizioni pedissequamente inserite nelle ultime leggi comunitarie annuali, con un contenuto pressoché identico. Si è scelto di inserirle nella presente legge, in modo tale che le successive leggi annuali di delegazione europea possano limitarsi a un mero rinvio a tali disposizioni, salvo modifiche.

In particolare, l'articolo 21 regola il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo da assolvere. In linea con quanto disposto dall'ultimo disegno di legge comunitaria annuale (legge comunitaria 2010), il cui *iter* di approvazione è già iniziato al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2322), è previsto un termine generale di scadenza della delega legislativa non più coincidente con quello di recepimento della direttiva, ma anticipato di due mesi rispetto a quest'ultimo termine. Ciò al fine di evitare l'avvio di procedure d'infrazione per mancato recepimento, considerato che la precedente previsione della coincidenza dei due termini (di delega legislativa e di recepimento delle direttive), unitamente alla prevista proroga di novanta giorni del termine di esercizio della delega legislativa (cosiddetto «*bonus*»), ha determinato nei fatti un differimento della delega fino a tre mesi e, conseguentemente, l'apertura di procedure d'infrazione, visto che è ormai invalsa la prassi della Commissione europea di avviare procedure d'infrazione per mancato recepimento già dopo venti-ven-

ticinque giorni dalla scadenza del termine di recepimento delle direttive. Va, altresì, considerato, che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, lo Stato inadempiente corre il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza. Per le direttive che non hanno un termine di recepimento si prevede che il termine di esercizio della delega sia di dodici mesi.

L'articolo 22 detta principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive dell'Unione europea.

L'articolo 23 conferisce una delega biennale al Governo per l'adozione di disposizioni sanzionatorie dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti dell'Unione europea non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. L'articolo riproduce, in modo sostanzialmente identico, le norme già contenute nell'articolo 3 delle leggi comunitarie 2006, 2007, 2008 e 2009, e del disegno di legge comunitaria 2010, come detto, già in esame presso il Senato della Repubblica in prima lettura (atto Senato n. 2322).

L'articolo 24 reca le disposizioni per l'attuazione delle direttive in via regolamentare e amministrativa. Si conferma quanto previsto dalla legge n. 11 del 2005 in ordine all'attuazione mediante regolamenti di delegificazione delle direttive vertenti su materie già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge e all'attuazione delle direttive mediante regolamenti ministeriali o interministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atti amministrativi generali da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia. Si prevede, inoltre, nelle materie già disciplinate con legge ma non coperte da riserva assoluta di legge, la possibilità per il Governo di recepire con regolamenti gli atti della Commissione europea non

autonomamente applicabili, adottati su delega di un atto legislativo dell'Unione europea.

Il combinato disposto degli articoli 24 e 25 mira ad attuare, a livello di recepimento nell'ordinamento interno, la semplificazione della nuova articolazione degli atti dell'Unione europea. Sostanzialmente si dà ordine al precedente assetto e ci si adegua alle novità in materia di atti dell'Unione europea previsti dal Trattato di Lisbona, per cui, all'articolo 24, si prevede l'utilizzo del regolamento per il recepimento degli atti di cui all'articolo 290 del TFUE, mentre al successivo articolo 25 si disciplina il recepimento mediante atti amministrativi degli atti di esecuzione di cui all'articolo 291 del TFUE.

L'articolo 26 riproduce la disposizione sulle norme cedevoli già prevista dalla legge n. 11 del 2005. Esso prevede che i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea, indipendentemente dallo strumento normativo utilizzato, possono essere adottati dallo Stato, nell'esercizio del potere sostitutivo, secondo lo sperimentato meccanismo della cedevolezza, nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione; in tal caso, le disposizioni statali adottate entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea e sono cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni e alle province autonome che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli dell'Unione europea e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

L'articolo 27 disciplina gli obblighi informativi del Ministro per le politiche europee nei confronti del Parlamento in ordine al mancato o al ritardato recepimento delle direttive, nonché allo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. Si prevede, altresì, che il Ministro per le politi-

che europee riferisca al Consiglio dei ministri ogni tre mesi sullo stato di recepimento delle direttive che risultino in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati.

L'articolo 28 riproduce sostanzialmente l'articolo 16 della legge n. 11 del 2005, in ordine all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. Relativamente alle modalità di trasmissione al Dipartimento per le politiche europee dei provvedimenti di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome, si prevede che ciò avvenga per posta certificata e non più con trasmissione di copia conforme degli stessi, in coerenza con quanto recentemente disposto nei provvedimenti relativi all'informatizzazione della pubblica amministrazione, che impongono l'utilizzo della posta certificata per le comunicazioni e per l'invio di documentazione alle e tra le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 29 riproduce il contenuto dei primi tre commi dell'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 in ordine all'eventuale esigenza di emanare provvedimenti d'urgenza.

L'articolo 30 riproduce l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come sostituito dalla legge comunitaria 2009, legge n. 96 del 2010.

Per effetto di tale sostituzione, il Governo sarà tenuto alla comunicazione al Parlamento di due relazioni.

Nella prima relazione (comma 1), di contenuto programmatico, da presentare entro il 31 dicembre, dovrà darsi conto degli orientamenti e delle priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo, sia con riferimento allo sviluppo del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e allo sviluppo di ciascuna politica dell'Unione europea, sia con riferimento a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea o a documenti od atti preliminari del procedimento legislativo europeo.

La seconda relazione, da presentare entro il 28 febbraio, è strutturata sul

modello di quella già prevista nel testo originario della legge n. 11 del 2005.

L'articolo 31, sulle modalità di partecipazione del Parlamento, delle regioni e degli enti locali alla predisposizione del Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia « Europa 2020 », è stato aggiunto rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, per le esigenze di coordinamento esposte.

L'articolo 32 riproduce il contenuto dell'articolo 15-*bis* della legge n. 11 del 2005, recependo, anche in questo caso, le modifiche recentemente approvate dal Parlamento nel contesto della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che sono sostanzialmente volte ad apportare alla normativa gli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

L'articolo 33 riproduce il contenuto dell'articolo 15-*ter* della legge n. 11 del 2005.

L'articolo 34 disciplina, ai primi due commi, le decisioni di ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea del Governo italiano e le decisioni di intervento nei procedimenti in corso davanti alla stessa Corte.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è composta dalla Corte di giustizia e dal Tribunale dell'Unione europea.

Essa è competente a conoscere, in unico grado ovvero in duplice grado, delle controversie in materia di:

inadempimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi posti dal diritto dell'Unione europea (cosiddetto « ricorso per inadempimento »);

validità degli atti legislativi di un'istituzione europea (cosiddetto « ricorso per annullamento »);

legittimità dell'inerzia delle istituzioni europee (cosiddetto « ricorso per carenza »);

responsabilità extracontrattuale derivante da condotte delle istituzioni europee o di loro agenti, nell'esercizio delle funzioni;

interpretazione del diritto europeo, in sede di rinvio pregiudiziale disposto dalla giurisdizione di uno degli Stati membri;

ricorsi diretti proposti dagli Stati membri o, sussistendone la legittimazione, dalle persone fisiche o giuridiche, diretti all'annullamento di atti delle istituzioni europee o a far valere l'illegittimità della loro inerzia;

ricorsi in materia di marchio dell'Unione europea;

esecuzione di contratti nei quali è parte l'Unione europea, nei casi in cui le parti le abbiano attribuito la giurisdizione.

Con il comma 1 si stabilisce che, ove il ricorso o l'intervento investa una situazione di rilevante interesse nazionale, la relativa decisione è assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri – nell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 95 della Costituzione e declinate nell'articolo 5 della legge n. 400 del 1988 – o dal Ministro delegato per gli affari europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati.

Al comma 2 si prevede che, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento di cui al comma 1, le richieste di ricorso o di intervento formulate dai Ministri interessati siano comunicate, oltre che al Ministro degli affari esteri (presso il quale opera l'Agente del Governo italiano), alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee.

Il comma 3 recepisce l'istituto, di nuovo conio, del ricorso delle assemblee legislative nazionali avverso gli atti legislativi dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, prevedendo, in conformità all'articolo 8 del Protocollo n. 2, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'obbligo del Governo di trasmettere senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati. In ordine a tali ricorsi – che la norma europea configura quale oggetto di un

potere autonomo delle Assemblee legislative, distinto da quello spettante agli Stati membri — la disposizione in esame si limita a stabilire che il Parlamento sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza — così distinguendo il rappresentante del Parlamento da quello del Governo (l'Agente), in ragione della posizione di conflitto virtuale o reale tra tali istituzioni — essendo rimesso ogni altro profilo all'autonomia delle Assemblee e, quindi, attribuito alla materia dei Regolamenti parlamentari.

L'articolo 35, recante « Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea », riproduce il contenuto dell'articolo 16-*bis* della legge n. 11 del 2005. Come già previsto dalla legge n. 11 del 2005, il comma 10, già interpretato dall'articolo 42-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che lo Stato ha altresì diritto di rivalersi nei confronti delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici e soggetti equiparati che si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva ai sensi della legge n. 848 del 1955, per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nei confronti dello Stato, in conseguenza delle suddette violazioni ovvero in tutti i casi nei quali (regolamenti amichevoli o transazioni) si sia giunti alla radiazione dal ruolo o all'estinzione del procedimento con spese a carico dello Stato. Si stabiliscono espressamente e dettagliatamente in tali casi quali siano la misura dell'importo dovuto allo Stato nonché le modalità e le procedure da adottare al fine dell'esercizio del diritto di rivalsa. Viene così anche recuperato il contenuto dell'articolo 42-*ter* citato, il quale include nell'ambito oggettivo del diritto di rivalsa anche gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza

di radiazione o di cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il capo VII, come detto, è relativo alla materia degli aiuti di Stato. Il controllo sugli aiuti di Stato è attribuito dal TFUE alla competenza esclusiva della Commissione europea, di seguito la « Commissione », la quale, nell'esercizio delle sue funzioni, impone oramai agli Stati membri una serie di obblighi ai quali è diventato sempre più difficile far fronte per le autorità italiane in assenza di una, seppur minima, disciplina legislativa. Il presente capo mira quindi a disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia, al fine di agevolare il Governo nella gestione dei casi di aiuti aperti dalla Commissione e in particolare di quelli passibili di far condannare lo Stato al pagamento di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 del TFUE.

Il capo VII contiene alcune norme processuali che incidono sul processo amministrativo. Si evidenzia che, essendo entrato in vigore il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che riordina il processo amministrativo, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (articolo 44), è stato riformulato l'articolo 40, novellando gli articoli 133 e 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso allo stesso decreto legislativo.

L'articolo 36 apre il capo VII codificando quanto già disposto dall'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il quale prevede che il Ministro per le politiche europee, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, assicuri l'unitarietà di indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici.

L'articolo 37, comma 1, prevede che le amministrazioni che notificano alla Commissione progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, contestualmente alla notifica, trasmettono al Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata. La

previsione di tale obbligo in capo alle amministrazioni che notificano alla Commissione progetti di aiuti si rende necessaria al fine di consentire al Dipartimento di esercitare la funzione di coordinamento a esso attribuita.

Alla stessa logica è ispirato il comma 2, il quale prevede che qualora la Commissione richieda informazioni in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, le amministrazioni competenti forniscono tali informazioni, d'intesa con il Dipartimento per le politiche europee e per il tramite dello stesso. Le modalità di attuazione dell'articolo 37 possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 38 mira a risolvere talune difficoltà derivanti dalla prassi applicativa della giurisprudenza Deggendorf (Corte di giustizia delle Comunità europee 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, Racc. p. 833), in cui la Corte di giustizia ha per la prima volta affermato il principio in base al quale la Commissione può subordinare l'autorizzazione di un nuovo aiuto alla condizione che il beneficiario abbia previamente restituito gli eventuali aiuti in precedenza fruiti che siano oggetto di una decisione di recupero della Commissione stessa. Attraverso un'applicazione sistematica di questo principio di origine giurisprudenziale, la Commissione condiziona oramai l'autorizzazione di nuovi aiuti all'impegno da parte dello Stato membro interessato di verificare che i destinatari non siano obbligati alla restituzione di aiuti dichiarati incompatibili e, pertanto, richiede, all'atto dell'esame di ogni nuova misura notificata, che le autorità nazionali assumano il cosiddetto « impegno Deggendorf ». L'assunzione da parte dello Stato membro di detto impegno comporta l'obbligo di sospendere l'erogazione di eventuali nuovi aiuti se i beneficiari si trovino nella condizione di dover ancora restituire aiuti incompatibili.

Il comma 1 dispone quindi in via generale che nessuno possa beneficiare di

aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 (di seguito « decisione di recupero »).

Il comma 2 si rivolge alle amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato, prevedendo che esse verifichino che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero.

Al fine di consentire alle amministrazioni che intendono concedere aiuti di effettuare tale verifica, il comma 3 dell'articolo in esame dispone che le amministrazioni responsabili per l'esecuzione delle decisioni di recupero, di cui all'articolo 40, forniscano, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche ed ai controlli previsti dallo stesso articolo.

Il comma 4 prevede, infine, che nel caso in cui tali verifiche siano effettuate mediante l'acquisizione di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

L'articolo agevola le amministrazioni tenute a procedere al recupero di aiuti oggetto di una decisione di recupero della Commissione di cui all'articolo 39, in quanto a fronte della previsione normativa del divieto di ricevere nuovi aiuti senza aver previamente restituito precedenti aiuti illegali, saranno le stesse imprese ad avere interesse alla restituzione dei precedenti aiuti illegali per poter ottenere i nuovi aiuti.

L'articolo 39 istituisce una procedura per adempiere alle decisioni di recupero che troverà applicazione in via generale a prescindere dalla forma dell'aiuto oggetto della decisione e dal soggetto che l'ha

concesso. La procedura ivi prevista si rende particolarmente necessaria poiché il mancato rispetto dell'obbligo di dare « immediata ed effettiva » esecuzione alle decisioni di recupero, così come disposto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, comporta oramai il sistematico deferimento dello Stato inadempiente alla Corte di giustizia dell'Unione europea, e il conseguente grave rischio di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, qualora lo Stato non si conformi a una prima sentenza resa dalla Corte ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. Considerato l'elevato numero di decisioni di recupero attualmente pendenti a carico dell'Italia (il cui elenco completo è disponibile sul sito del Dipartimento per le politiche europee: <http://www.politiche-comunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi>), un intervento legislativo volto a rendere più celere il recupero presso i beneficiari di aiuti oggetto di una decisione di recupero della Commissione appare oggi di assoluta necessità. Attualmente, in assenza di una disciplina che demandi in via ordinaria ad una determinata amministrazione la competenza ad attuare tali decisioni, ogni volta che la Commissione notifica allo Stato una decisione di recupero si rende necessaria l'approvazione di un provvedimento legislativo *ad hoc*, al fine di rendere le procedure celeri ed efficaci, conferendo, ove necessario, all'amministrazione di settore la competenza a provvedere. Di norma con tale provvedimento viene anche disciplinata la procedura che l'amministrazione dovrà seguire per individuare i beneficiari, quantificare le somme da recuperare ed indirizzare loro le richieste di restituzione. La necessità di stabilire di volta in volta la procedura da seguire ha comportato in passato notevoli ritardi nell'adempimento da parte dello Stato delle decisioni di recupero ad esso indirizzate. A questi ritardi, a volte cronici, è principalmente attribuibile l'alto numero di ricorsi attualmente pendenti di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia in questa materia.

A ciò si aggiunga che, nell'ambito dello stringente monitoraggio effettuato dalla Commissione sull'esecuzione delle decisioni di recupero da parte delle autorità nazionali, essa richiede costantemente accurate informazioni sullo stato di avanzamento delle procedure avviate dalle amministrazioni. In base alla forma di concessione dell'aiuto, le procedure di recupero attualmente in corso coinvolgono diverse amministrazioni, diverse procedure nonché diverse giurisdizioni e ciò rende particolarmente gravoso per il Governo fare fronte in maniera efficace alle continue sollecitazioni della Commissione in questo settore.

Il comma 1 dell'articolo 39 individua quindi nelle società Equitalia Spa il soggetto responsabile a effettuare la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero, adottate in data successiva a quella di entrata in vigore della legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

A tal fine il comma 2 prevede che a seguito della notifica di una decisione di recupero, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

Il comma 3 prende in considerazione le ipotesi nelle quali l'aiuto non sia stato concesso dallo Stato, disponendo che in questi casi il provvedimento con il quale si individuano i soggetti tenuti alla restituzione e gli importi da restituire sia adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dal diverso ente territoriale competente. Analogamente, la riscossione degli importi dovuti sarà effettuata dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente interessato.

Il comma 4 mira a disciplinare lo scambio di informazioni tra le amministrazioni coinvolte nelle procedure di recupero e la Commissione, prevedendo che esso avvenga, d'intesa con il Dipartimento

per le politiche europee e per il suo tramite, al fine di garantire il coordinamento della posizione espressa dalle autorità italiane nei diversi casi.

Infine, si segnala che agevolando e rendendo più celeri le operazioni per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili, l'articolo in esame rappresenta anche uno strumento con cui le amministrazioni possono più facilmente acquisire, a vantaggio dell'erario, nuove entrate.

In relazione all'articolo 40, si ricorda che al ritardo dovuto alla necessità di adottare ogni volta un provvedimento legislativo *ad hoc* per richiedere all'amministrazione competente di identificare i soggetti e le somme da recuperare, si aggiungono di norma ulteriori rallentamenti dovuti al proponimento di azioni giudiziarie da parte dei beneficiari ai quali l'amministrazione ingiunge di restituire le somme illegalmente fruite. Dal momento che in passato si è fatto ricorso a diversi tipi di procedure per eseguire le decisioni di recupero, il contenzioso nazionale che ne è derivato ha interessato altrettante giurisdizioni. L'articolo 40 completa quindi quanto previsto dall'articolo 39, che prevede una procedura da applicare in via generale per adempiere alle decisioni di recupero, attribuendo al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alle decisioni stesse, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso. Dal monitoraggio effettuato sul contenzioso nazionale relativo al recupero degli aiuti di Stato illegali è emerso che i procedimenti instaurati di fronte alle Commissioni tributarie e al giudice civile hanno tempi nettamente superiori rispetto ai procedimenti instaurati di fronte ai tribunali amministrativi regionali. L'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, oltre a garantire una minor durata dei procedimenti, comporterà il prodursi di una giurisprudenza nazionale unitaria in materia di aiuti di Stato attraverso le pronunce rese dal Consiglio di Stato in sede di appello.

Il ruolo dei giudici in materia di aiuti di Stato è stato oggetto di diverse pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, ricordate nella comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (2009/C 85/01), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C85 del 9 aprile 2009. Con tale comunicazione la Commissione si impegna tra l'altro a fornire ai giudici nazionali le informazioni eventualmente necessarie per l'esame della controversia pendente di fronte ad essi. Il comma 3 mira a rendere più agevole per il Governo rispondere alle costanti richieste di informazioni provenienti dalla Commissione in merito allo stato del contenzioso nazionale in materia di aiuti, disponendo che entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero, trasmettano al Dipartimento per le politiche europee gli estremi delle sentenze relative alle controversie adottate nel semestre precedente. Come sopra detto l'articolo è stato riformulato in considerazione dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo n. 104 del 2010.

In relazione all'articolo 41 si osserva che l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, prevede una clausola di sospensione rivolta agli Stati ai quali è richiesto di attendere che la Commissione si pronunci sulla compatibilità delle misure notificate prima di porle in essere. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (*ex multis*, Corte di giustizia 21 novembre 1991, causa C-354/90, *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon*, Racc., pagine I-5505, e Corte di giustizia 11 luglio 1996, causa C-39/94, *SFEI*, Racc., pagina 3547), l'effetto diretto di tale clausola fa sorgere diritti in capo alle parti interessate, come i concorrenti del beneficiario, che possono essere fatti valere promuovendo un'azione dinanzi ai giudici nazionali contro l'amministrazione che concede gli aiuti senza rispettare l'obbligo di notifica o la clausola

di sospensione. L'articolo 41 attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle impugnazioni dei provvedimenti di concessione di aiuti di Stato da parte di terzi controinteressati (normalmente i concorrenti dell'impresa beneficiaria dell'aiuto).

La portata innovativa della disposizione, che interviene a regolare una facoltà da ritenersi già spettante agli interessati sulla base dei principi generali (ivi compreso quello dell'Unione europea della diretta applicabilità, da parte dei giudici nazionali, dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE), risiede principalmente nell'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo.

La facoltà di ricorso viene limitata ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione del citato articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Una volta conclusasi l'eventuale indagine condotta dalla Commissione sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno, le istanze degli interessati devono essere fatte valere attraverso l'impugnazione della decisione — positiva o negativa — della Commissione, dinnanzi al Tribunale dell'Unione europea (cui il TFUE attribuisce la giurisdizione).

Oggetto dell'impugnazione dinanzi al giudice nazionale saranno normalmente gli aiuti individuali concessi nella forma del provvedimento amministrativo, ferma restando l'impugnabilità delle cosiddette « leggi-provvedimento », nei limiti in cui essa è attualmente riconosciuta dalla giurisprudenza.

In base alla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il giudice nazionale ha la facoltà di ordinare la sospensione dell'erogazione o il recupero provvisorio delle somme già eventualmente erogate e il loro deposito su un conto bloccato, agevolando così il recupero di quegli aiuti di Stato illegali che, all'esito della valutazione della Commissione, potrebbero essere oggetto di una decisione negativa. Sotto questo profilo, favorendo un controllo giurisdizionale sulla possibile concessione di aiuti illegali su tutto il territorio nazionale, l'articolo 41 rappresenta un utile strumento per prevenire l'insorgere di un contenzioso tra

l'Italia e la Commissione a seguito di una violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, imputabile a qualsiasi ente nazionale.

L'articolo 42 si occupa del regime di prescrizione del diritto alla restituzione di un aiuto di Stato, oggetto di una decisione di recupero della Commissione.

Il diritto che lo Stato esercita nei confronti del beneficiario dell'aiuto illegale è, in effetti, il riflesso di un obbligo che ha fonte nel Trattato istitutivo della comunità europea e nelle fonti di diritto europeo derivato: segnatamente, nel citato regolamento (CE) n. 659 del 1999 (« Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE »), il cui articolo 14 (rubricato « Recupero degli aiuti ») così dispone:

« 1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata « decisione di recupero »). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario ».

Il successivo articolo 15 (« Periodo limite ») disciplina la materia dell'estinzione del diritto/obbligo per decorso del tempo, stabilendo che:

« 1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente ».

Ne consegue che l'articolo 2946 del codice civile e le altre norme dell'ordinamento che regolano la prescrizione (e in particolare quelle che disciplinano le cause di interruzione e di sospensione della prescrizione) risultano derogate dalla speciale disciplina contenuta nel regolamento (CE) n. 659 del 1999, di diretta applicazione.

L'applicazione delle procedure nazionali è, del resto, soggetta alla condizione che queste ultime consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, condizione che riflette i requisiti imposti dal principio di effettività sancito dalla giurisprudenza comunitaria (v. Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, *Commissione/Germania*, punto 12; 20 marzo 1997, causa C-24/95, *Alcan Deutschland*, punto 24, e 12 dicembre 2002, *Commissione/Germania*, causa C-209/00, punti 32-34).

Ne consegue che devono essere oggetto di disapplicazione le norme nazionali con-

trarie all'obiettivo dell'esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero (cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 5 ottobre 2006, causa C-232/05 *Commissione/Francia*, punto 53; sempre con riferimento al requisito della effettività dell'esecuzione, la comunicazione della Commissione 2007/C 272/05, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 272, del 15 novembre 2007, afferma: « le autorità dello Stato membro sono tenute a non applicare disposizioni di diritto nazionale che possano ostacolare l'esecuzione immediata della decisione della Commissione »).

Il principio è stato, del resto, chiaramente enunciato — con riferimento ad un istituto diverso dalla prescrizione, ma ugualmente volto a garantire la certezza dei rapporti giuridici — nella sentenza 18 luglio 2007 (emessa nella causa C-119/05 *Lucchini*), nella quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito che « il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l'articolo 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva ».

Da quanto precede si ricava che il giudice nazionale è tenuto a non applicare le norme interne sulla prescrizione dei diritti nella misura in cui esse ostino al recupero effettivo di un aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero della Commissione per il quale non sia decorso il periodo limite di dieci anni previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659 del 1999 e, pertanto, risultino in contrasto con l'articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

In ordine all'articolo 43 si osserva che la normativa europea prevede in capo agli Stati membri un obbligo generale di mantenimento degli elementi essenziali di conoscenza relativi agli aiuti di Stato con-

cessi agli operatori economici, tale da rendere possibile in ogni momento alla Commissione di svolgere efficacemente la sua funzione di controllo in questa materia. In particolare, l'obbligo di fornire in ogni momento le informazioni relative agli aiuti di Stato erogati è esplicitamente previsto nel regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), di seguito « regolamento *de minimis* », e nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, di seguito « regolamento generale di esenzione ». In base al regolamento *de minimis* deve essere sempre possibile poter effettuare il controllo sul possibile cumulo di misure *de minimis* in favore di una stessa impresa e, a tale fine, il regolamento prevede che ogni Stato istituisca uno specifico registro centrale degli aiuti *de minimis*. Il regolamento generale di esenzione richiede invece agli Stati di disporre per dieci anni di tutti i dati aggiornati che riguardano gli aiuti esentati al fine di una possibile verifica *ex post* da parte della Commissione, in ragione della mancanza di un controllo preventivo da parte di questa sull'attuazione di tali categorie di aiuti. A prescindere da questi obblighi imposti dalla normativa europea, un'efficiente ed efficace gestione del sostegno pubblico alle imprese da parte del Governo presuppone la disponibilità di informazioni relative agli aiuti di Stato concessi sul territorio nazionale. La disposizione richiama quindi l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, relativi all'acquisizione e alle modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, nulla innovando invece in ordine alle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine agli aiuti concessi in agricoltura,

che restano disciplinati dalla normativa europea di riferimento, come stabilito al comma 2.

Si segnalano in particolare il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (*considerando* 21, articolo 9, paragrafo 2), il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, applicato fino al 31 dicembre 2006 (articolo 19, paragrafi 2 e 3), il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (*considerando* 24, articolo 20, paragrafo 2), il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) (*considerando* 17), il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli (articolo 4), il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (articolo 10).

L'articolo 44, nel riprendere, modificandolo, l'articolo 6-bis della legge n. 11 del 2005, in materia di nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, tiene conto dell'esigenza di non predeterminare in un atto di rango legislativo il numero dei membri dello stesso Comitato e la loro ripartizione, in ragione del fatto che l'articolo 305 del TFUE individua solo il numero massimo

dei rappresentanti rimettendo al Consiglio europeo la concreta determinazione numerica (la quale può variare anche in funzione dell'ingresso nell'Unione europea di nuovi Paesi). Per questa ragione è sembrato più opportuno rinviare ad una fonte secondaria la determinazione e la ripartizione tra autonomie regionali e locali dei rappresentanti del Comitato. L'articolo è stato riformulato a seguito delle richieste in sede di Conferenza unificata, in ordine in particolare alle modalità semplificate per la sostituzione dei rappresentanti in seno al Comitato in caso di decadenza in corso di mandato.

L'articolo 45 ripropone sostanzialmente la disposizione già contenuta nell'articolo 14-*bis* della legge n. 11 del 2005, introdotto dalla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), eliminando l'improprio riferimento ivi contenuto alla situazione — assunta quale *tertium comparationis* — dei cittadini europei residenti o stabiliti nel territorio nazionale dal momento che, in relazione a questi ultimi, è da escludere che si producano discriminazioni a danno dei cittadini italiani (mentre invece trattamenti normativi deteriori possono prodursi rispetto alla condizione dei cittadini europei che esercitano il diritto alla libera circolazione o alla libera prestazione dei servizi). Per tale ragione il termine di raffronto è costituito *tout court* dalla condizione e dal trattamento dei cittadini dell'Unione europea.

L'articolo 46 estende l'applicazione del regime previsto dagli articoli 38, comma 3, e 39, comma 4, anche ai procedimenti di

recupero degli aiuti di Stato in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 47 contiene la clausola, ormai consueta nei testi di riordino delle materie, tendente ad assicurare la prevalenza dei principi e della disciplina generale in essi contenuti sulle leggi successive le quali possono solo in modo esplicito modificare, derogare, sospendere o abrogare le disposizioni della legge.

L'articolo 48 reca la norma di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, già contenuta, in identica formulazione, nell'articolo 20 della legge n. 11 del 2005.

L'articolo 49 reca la clausola di invarianza della spesa in quanto dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e pertanto non viene redatta la relazione tecnica.

L'articolo 50 reca le abrogazioni e le norme finali. In particolare, al comma 1 sono abrogati l'articolo 57 della legge n. 52 del 1996, in quanto trasfuso, per coerenza con il contenuto del capo VII, nell'articolo 36 (aiuti di Stato) e l'articolo 42-*ter* del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, norma di interpretazione, inserita al comma 10 dell'articolo 35.

È altresì abrogata la legge n. 11 del 2005.

Al comma 2 si fanno salve le disposizioni della legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante « Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo ».

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La necessità dell'intervento normativo è dettata dall'obbligo di adeguare l'attuale legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari », sia sul piano del linguaggio che delle soluzioni normative, alla diversa impostazione che il Trattato di Lisbona ha dato al sistema di integrazione europea.

Gli obiettivi, enucleati nel dettaglio sia nella relazione illustrativa che nell'analisi dell'impatto della regolamentazione, si pongono in linea con il programma di Governo nella parte dedicata al « Rilancio dello sviluppo del Paese », che si estrinseca anche in un'accelerazione del processo di integrazione europea e nell'adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione legislativa, anche con riferimento alla corretta applicazione delle tecniche di modificazione e di abrogazione di disposizioni normative, consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento normativo in esame mira a riformare la legge n. 11 del 2005 che regola l'assetto dei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea per quanto attiene alla fase ascendente e discendente.

Allo stato attuale, la normativa vigente è modellata sullo schema dei precedenti Trattati europei, i quali, come è noto, delineavano un sistema di integrazione europea basato su diverse entità giuridiche, l'Unione europea e le Comunità europee, e su una distinzione in tre pilastri del funzionamento di quel sistema (il pilastro comunitario, il pilastro della politica estera e di sicurezza comune e il pilastro della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia).

L'entrata in vigore il 1° dicembre scorso del Trattato di Lisbona ha profondamente innovato e semplificato il sistema dei precedenti Trattati europei riassorbendo la Comunità nell'Unione europea e

abolendo, di conseguenza, la distinzione in pilastri e gli specifici tipi di atti giuridici previsti per il secondo e il terzo pilastro.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il provvedimento che si propone, finalizzato al miglioramento della normativa nazionale vigente e al suo adeguamento all'assetto normativo previsto dal Trattato di Lisbona, abroga direttamente la legge n. 11 del 2005 e avrà riflessi anche sulla cosiddetta « legge comunitaria » annuale e sulla normativa in materia di aiuti di Stato.

Nel disegno di legge è altresì abrogato l'articolo 57 della legge n. 52 del 1996, in quanto inserito, per coerenza con il contenuto del capo VII, nell'articolo 36 (aiuti di Stato).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in esame è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento non propone un cambiamento radicale che incide sulle competenze delle regioni ma opera, piuttosto, una rivisitazione complessiva coerente e organica della legge n. 11 del 2005, al fine di garantire velocità nel conferimento delle deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

Pertanto, poiché restano inalterate le competenze concorrenti delle regioni nella disciplina dei propri rapporti con l'Unione europea, la compatibilità delle disposizioni previste nel disegno di legge con i principi costituzionali è piena.

Nel provvedimento in esame è previsto uno « sdoppiamento » del precedente disegno di legge comunitaria in due distinti disegni di legge annuali. In particolare, per quanto concerne la compatibilità dell'intervento con le competenze degli enti territoriali si evidenzia che la legge di delegazione europea individua, tra l'altro, i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, mentre la legge europea annuale reca le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e delle province autonome qualora queste ultime, nell'ambito delle proprie competenze, non abbiano provveduto

con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

A tal fine, il disegno di legge ripropone, in modo più organico, le disposizioni sulle norme cedevoli, già previste dalla legge n. 11 del 2005, sulla base delle quali i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato, con qualsiasi strumento, nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione; in tal caso le disposizioni statali adottate entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea e sono cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni e alle province autonome che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli dell'Unione europea e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

È stata reinserita nel provvedimento, senza modificarla, la norma attinente all'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali nei casi in cui lo Stato sia condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione europea per responsabilità imputabili agli enti territoriali nelle materie di rispettiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel disegno di legge non si è fatto ricorso alla delegificazione, né alla rilegificazione, in quanto sono state solo riprodotte le norme già contenute nella legge n. 11 del 2005 abrogata all'articolo 50.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Tra i mesi di gennaio e di novembre del 2009 sono state presentate alla Camera dei deputati quattro proposte di legge d'iniziativa parlamentare di modifica alla legge n. 11 del 2005 (atti Camera nn. 2854 Buttiglione; 2862 Stucchi ed altri; 2888 Gozi ed altri; 3055 Pescante ed altri) assegnate alla XIV Commissione, per le quali non si registrano sviluppi.

Delle quattro proposte di legge richiamate solo la proposta di legge atto Camera n. 2888 sostituisce integralmente la legge n. 11 del 2005, mentre le proposte di legge atti Camera nn. 2854, 2862 e 3055 propongono puntuali modifiche al testo della legge in argomento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge, né si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Trattato di Lisbona.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure d'infrazione in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento si pone in perfetta sintonia con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Sono state introdotte nel testo nuove espressioni linguistiche, poiché con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono venuti meno nel linguaggio ufficiale i termini collegati alla soppressa Comunità europea (ad esempio diritto comunitario, atti comunitari, legge comunitaria eccetera) pertanto, rispetto al nuovo lessico dell'Unione europea, si è reso necessario l'adeguamento dell'impianto.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa all'articolo 40, in quanto sono stati modificati gli articoli 119 e 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, annesso al decreto legislativo n. 104 del 2010, al fine attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie relative all'esecuzione delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, in materia di aiuti di Stato.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'attuazione delle disposizioni del disegno di legge investe la competenza dei diversi soggetti istituzionali: Stato, regioni e comuni.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## SEZIONE 1 — IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

*A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

L'intervento regolatorio che si propone mira a riformare la legge n. 11 del 2005 recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ».

Allo stato attuale, la normativa vigente è modellata sullo schema dei precedenti Trattati europei, i quali delineavano un sistema di integrazione europea basato su diverse entità giuridiche, l'Unione europea e le Comunità europee, e su una distinzione in tre pilastri del funzionamento di quel sistema (il pilastro comunitario, il pilastro della politica estera e di sicurezza comune e il pilastro della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia).

L'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona ha profondamente innovato e semplificato il sistema dei precedenti Trattati europei riassorbendo la Comunità nell'Unione europea e abolendo, di conseguenza, la distinzione in pilastri e gli specifici tipi di atti giuridici previsti per il secondo e per il terzo pilastro.

*B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.*

Rispetto al nuovo impianto normativo del Trattato di Lisbona, la legge n. 11 del 2005 presenta le lacune di seguito indicate, concernenti il linguaggio e alcune soluzioni normative.

Con il Trattato, infatti, vengono meno nel linguaggio ufficiale i termini e le espressioni collegate alla soppressa Comunità europea (ad esempio diritto comunitario, atti comunitari, legge comunitaria eccetera) e, pertanto, rispetto al nuovo lessico dell'Unione europea, alcune definizioni contenute nella legge n. 11 del 2005 risultano ormai anacronistiche.

Esso reca inoltre una serie importante di innovazioni, non previste dalla legge n. 11 del 2005, intese a conferire concreta attuazione al principio democratico dell'Unione europea. Si pensi, ad esempio, al coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del funzionamento dell'Unione, e in particolare nel controllo sugli atti legislativi di quest'ultima e sul loro rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Trattato di Lisbona, poi, prevede un'accelerazione delle procedure d'infrazione per mancato recepimento delle direttive o per inadempimento di precedenti sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, accelerazione accompagnata da un sistema di comminazione delle relative sanzioni pecuniarie ancora più rapido ed efficace di quello passato.

In questo contesto, le norme e i meccanismi originariamente previsti dalla legge n. 11 del 2005 — sia per quanto riguarda le procedure di formazione della posizione italiana da sostenere a Bruxelles nel processo decisionale europeo, sia per quel che concerne gli strumenti di attuazione degli obblighi posti dal diritto dell'Unione europea — necessitano di taluni accorgimenti finalizzati a evitare il proliferare di procedure di infrazione.

*C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

L'Italia, nell'ultimo triennio 2006-2009, dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 2005, ha ridotto il proprio *deficit* di recepimento delle direttive dell'Unione europea dal 3,8 per cento all'1,4 per cento.

Il dato, che sostanzialmente rappresenta il *deficit* di recepimento generale, si riferisce alla relazione 2009 della Commissione europea relativa all'*Internal Market Scoreboard*, cioè al sistema di rilevazione in atto a livello europeo che si basa sulle sole direttive che incidono sul mercato interno.

Nel luglio 2006, l'Italia, con un *deficit* di recepimento pari al 3,8 per cento, risultava essere al terzultimo posto della classifica degli Stati adempienti, prima solo della Grecia e del Portogallo.

Oggi, il Paese resta ancora tra i sette Stati membri, insieme all'Austria, al Portogallo, alla Repubblica Ceca, alla Polonia, al Lussemburgo e alla Grecia, che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo — fissato dal Consiglio europeo nella sessione dell'8-9 marzo 2007 — di ridurre al di sotto dell'1 per cento il *deficit* di trasposizione delle direttive.

Tra i restanti venti Paesi che hanno raggiunto l'obiettivo, in totale sedici Stati membri hanno conseguito o eguagliato il miglior risultato in termini assoluti. Si tratta di Malta (per la terza volta in prima posizione), Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito.

Secondo i dati aggiornati al 31 maggio 2010, risulta che a carico dell'Italia sono aperte ben 132 procedure d'infrazione, di cui l'80 per cento riguarda casi di violazione del diritto dell'Unione europea e il 20 per cento attiene alla mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano.

Sebbene il dato sia notevolmente migliorato negli ultimi anni (basti pensare che nel 2006 pendevano circa 300 procedure d'infrazione), esso resta uno dei meno lusinghieri se rapportato a quello degli altri

Stati membri che, fatta eccezione della Grecia e del Portogallo, hanno tutti un numero di procedure d'infrazione minore del nostro.

Occorre dunque prendere atto che oggi, per dare risposte adeguate alle nuove sfide poste dai mutati assetti normativi europei e non correre il rischio di essere condannati dall'Europa al pagamento di sanzioni pecuniarie, è necessario un ulteriore sforzo che si traduca non solo nella riforma delle procedure di attuazione del diritto europeo, ma che sia anche idoneo a favorire l'instaurarsi di migliori prassi amministrative. Le sanzioni pecuniarie, ai sensi della comunicazione SEC(2005) 1658 della Commissione, del 13 dicembre 2005, comprendono due voci: una penalità mediamente pari a 238.000 euro per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di prima istanza della Corte di giustizia dell'Unione europea e una somma forfetaria, pari a 9.920.000 euro, che sanziona la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza e la seconda sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 260 del TFUE. Attualmente su 132 procedure di infrazione, 18 hanno già raggiunto o superato lo stadio della prima sentenza di condanna.

Posto che le maggiori criticità attengono ai ritardi e alle inesattezze nella trasposizione delle direttive, di seguito sono analizzate le cause di tali aspetti.

### *1. Criticità relative al ritardo nell'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.*

L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che il ritardo nell'adeguamento alla normativa comunitaria, con conseguente avvio di numerose procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è dipeso principalmente da tre fattori:

a) i lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale, con conseguenti ritardi nel conferimento delle deleghe per l'attuazione delle direttive;

b) i tempi di esercizio delle deleghe contenute nella legge comunitaria;

c) l'inerzia delle singole amministrazioni competenti ad emanare i decreti legislativi o ministeriali di attuazione della normativa europea, nei casi in cui questa non richieda una fonte primaria.

Nei successivi sottoparagrafi segue un'analisi di dettaglio relativa a ciascuno dei suddetti fattori.

#### *1.1. Criticità relative ai tempi di approvazione della legge comunitaria.*


L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che i ritardi nell'approvazione della legge comunitaria sono stati generalmente dovuti all'inserimento nel testo non solo di disposizioni puntuali di adatta-

mento di obblighi comunitari, ma anche di disposizioni relative a questioni eterogenee, che spesso non attuano tali obblighi, ma sono semplicemente connesse a materie comunitarie.

Il problema si è acuito negli ultimi anni in ragione dell'introduzione della legge di stabilità e dunque della eliminazione della legge finanziaria che, tradizionalmente, rappresentava l'altro veicolo a disposizione del Parlamento per interventi che a vario titolo venivano ritenuti necessari.

Negli ultimi anni si è quindi dimostrato pressoché impossibile pervenire all'approvazione della legge comunitaria nell'anno di presentazione.

Il grafico che segue mostra come i tempi di approvazione della legge comunitaria siano sensibilmente aumentati negli ultimi tre anni (dal 2006 al 2009)



### 1.2. Criticità relative ai tempi di esercizio delle deleghe contenute nella legge comunitaria.

Com'è noto, la legge comunitaria annuale ha previsto l'allineamento tra il termine di recepimento delle direttive e il termine di esercizio delle deleghe legislative contenute nella stessa legge comunitaria annuale.

Ciò tuttavia non ha impedito che l'esercizio della delega sia normalmente intervenuto ben oltre la scadenza prevista per il recepimento delle direttive comunitarie. Infatti, com'è noto, la scadenza del potere di delega è stata impedita dall'approvazione in via preliminare entro tale termine del decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri.

La legge ha previsto, poi, che il termine possa essere prorogato fino a tre mesi per l'esame del testo da parte delle Commissioni parlamentari. Pertanto, si verifica normalmente che, sebbene sia stato rispettato il termine di delega, connesso a quello di scadenza della direttiva, la pubblicazione del testo nella *Gazzetta Ufficiale* è avvenuta con un ritardo di due o tre mesi sui tempi imposti dalla direttiva.

Tale inconveniente si è rivelato particolarmente grave nel momento in cui, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre

2009), lo Stato inadempiente corre il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento di accertamento dell'infrazione che, in caso di mancato recepimento, è avviato spesso a distanza di venti-venticinque giorni dalla scadenza del termine di recepimento delle direttive.

*1.3. Criticità relative ai ritardi nella trasposizione delle direttive da parte delle amministrazioni competenti per materia.*

L'esperienza ha rivelato che l'insorgenza di procedure di infrazione per mancata attuazione delle direttive europee è dovuta a una carenza di programmazione dell'attività legislativa, che inevitabilmente si traduce in un ritardo nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento, ovvero nell'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione delle direttive europee, da parte delle amministrazioni competenti per materia.

*2. Criticità relative a inesattezze nella trasposizione delle direttive da parte delle amministrazioni competenti per materia.*

Circa l'80 per cento delle procedure d'infrazione dipende da una non conforme trasposizione della normativa europea e rappresenta, pertanto, la maggiore criticità da affrontare.

È da ritenere che il miglioramento della qualità della partecipazione del Paese alla fase ascendente del diritto europeo e del raccordo di questa fase con la successiva fase discendente finirebbe per favorire il corretto recepimento degli obblighi dell'Unione europea.

*D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

La nuova sfida sulla quale il Paese è chiamato a misurarsi in ambito internazionale è quella, lanciata dal Trattato di Lisbona, che impone a tutti gli Stati membri di accelerare il proprio processo di integrazione europea, attraverso un netto miglioramento della propria partecipazione alla fase ascendente del diritto dell'Unione e un corretto e tempestivo recepimento dello stesso.

A tal fine occorre creare un sistema di norme organico e coerente che possa al contempo:

1) adattare la terminologia comunitaria al nuovo linguaggio dell'Unione europea;

2) semplificare, attraverso il riordino in un unico testo, di una serie di disposizioni introdotte nelle varie leggi comunitarie annuali, ma destinate a incidere permanentemente nella materia;

3) porre le basi affinché il Parlamento svolga la funzione di controllo sugli atti legislativi europei cui è chiamato dallo stesso

ordinamento dell'Unione europea per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

4) disciplinare, per quanto di competenza della legge, il nuovo strumento del ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea da parte del Parlamento per violazione del principio di sussidiarietà;

5) garantire una maggiore partecipazione del Paese alla fase ascendente del diritto europeo, facilitando in tal modo la fase discendente di adempimento degli obblighi dell'Unione europea e limitando così il contenzioso derivante dalla non conformità delle disposizioni nazionali all'ordinamento europeo;

6) risolvere le criticità emerse in relazione alla legge comunitaria annuale, ai ritardi nella trasposizione delle direttive europee, nonché alle violazioni del diritto europeo da parte dell'ordinamento nazionale.

L'obiettivo di garantire una maggiore partecipazione del Paese alla fase ascendente del diritto europeo, facilitando in tal modo la fase discendente di adempimento degli obblighi dell'Unione europea e limitando così il contenzioso derivante dalla non conformità delle disposizioni nazionali all'ordinamento europeo, è perseguito attraverso l'introduzione di una norma che obbliga ciascuna amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia a elaborare, entro trenta giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche, e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti del progetto di atto sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'obiettivo di ridurre il *deficit* di recepimento del diritto europeo nell'ordinamento nazionale e, in particolare, di azzerare nel lungo periodo i casi di mancata attuazione delle direttive europee e di ridurre il flusso delle procedure d'infrazione per violazione del diritto dell'Unione europea, è perseguito attraverso l'introduzione di norme che hanno lo scopo di ridurre i tempi di approvazione della legge comunitaria e di ridurre i tempi di esercizio delle deleghe al recepimento di direttive europee.

In particolare si è pensato di «sdoppiare» il disegno di legge comunitaria annuale in un primo disegno di legge di delegazione europea, da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, recante esclusivamente deleghe legislative e autorizzazioni all'attuazione in via regolamentare delle direttive europee, e in un secondo disegno di legge europea, da presentare al Parlamento anche disgiuntamente rispetto al primo, recante disposizioni di attuazione diretta (modificative o abrogative di disposizioni in contrasto con gli

obblighi dell'Unione europea od oggetto di procedure d'infrazione, di diretta attuazione degli atti dell'Unione europea, di esecuzione di trattati internazionali o emanate nell'esercizio del potere sostitutivo statale).

Nell'ambito della riforma in argomento, è stata inoltre prevista una norma che anticipa di due mesi la scadenza della delega legislativa rispetto al termine di recepimento previsto dalla direttiva.

Tali ultimi due obiettivi hanno come indicatori: 1) il numero delle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia; 2) il rapporto tra il suddetto numero e le sentenze di condanna definitive della Corte di giustizia dell'Unione europea.

*E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.*

I principali effetti della riforma sono indirizzati direttamente ai soggetti pubblici.

Tra i destinatari dell'intervento regolatorio rientrano infatti le Assemblee parlamentari, lo Stato e per esso tutte le amministrazioni statali, in particolare il Dipartimento per le politiche europee e il CIAE, gli enti territoriali e locali, le Conferenze Stato-regioni e delle regioni e delle province autonome, la Conferenza unificata, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.

## SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Le procedure di consultazione sono state espletate attraverso la convocazione di due tavoli di confronto ai quali hanno preso parte i soggetti pubblici coinvolti, a diverso titolo, sia nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea (fase ascendente), sia nel processo volto a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (fase discendente).

I TAVOLO: A questo tavolo sono stati invitati qualificati rappresentanti degli uffici e dei servizi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sono stati oggetto di esame i seguenti quesiti:

quali proposte da sottoporre all'attenzione come valide per rafforzare le prerogative del Parlamento, al fine di rendere più efficaci tutte le sue attività previste dal diritto dell'Unione europea e dall'ordinamento costituzionale;

quali proposte da prendere in esame per rendere effettiva la procedura prevista dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al TFUE finalizzata al controllo da parte del Parlamento del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti

legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti del Consiglio dell'Unione europea, basati sull'articolo 352 del TFUE.

II TAVOLO: a questo tavolo sono stati invitati qualificati rappresentanti degli uffici di diretta collaborazione del vertice politico di ciascun dicastero e della Conferenza Stato-regioni.

Sono stati oggetto di esame i seguenti quesiti:

quali proposte da prendere in considerazione allo scopo di rendere più celere l'attività posta in essere dai vari livelli di governo nell'espletare la fase ascendente e la fase discendente della partecipazione italiana al processo normativo dell'Unione europea e quali nuovi impulsi possono migliorare la leale collaborazione tra i citati diversi livelli di governo;

in particolare, nell'ambito della fase discendente, quali sono le cause del mancato o ritardato adempimento delle direttive e quali sono i dati numerici di tale inadempimento.

I due tavoli sono stati convocati contestualmente ma separatamente, al fine di trattare approfonditamente un quesito al giorno e il dibattito a esso consequenziale.

Parallelamente sono stati tenuti contatti con i rappresentanti delle regioni.

Nell'approccio delle soluzioni normative proposte, per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, sono state recepite le richieste delle varie amministrazioni interessate, nonché, ove possibile, le istanze regolatorie di riforma della legge n. 11 del 2005 contenute in emendamenti alle varie leggi comunitarie, oppure in progetti di legge presentati nel corso degli anni presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (atti Camera XVI legislatura nn. 2854, 2862, 2888 e 3055).

Inoltre sono stati presi in considerazione i progetti di legge di riforma della legge n. 11 del 2005, presentati dai principali gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione.

### SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (« OPZIONE ZERO »).

La scelta di non intervenire in materia non è percorribile, sia per la necessità di eliminare le criticità fin qui illustrate, sia perché l'attuale assetto non appare adeguato a far fronte ai nuovi adempimenti che, soprattutto sul fronte del coinvolgimento delle assemblee parlamentari, il Trattato di Lisbona impone.

Data la complessità dell'intervento regolatorio, si è scelto di riportare l'analisi della normativa vigente con riferimento alla più rilevante delle sue disposizioni, ossia alla norma relativa alla legge comunitaria annuale.



Da un'analisi condotta prendendo in considerazione i tempi di approvazione delle leggi comunitarie annuali 2006, 2007, 2008 e 2009 risulta che la percentuale di direttive già scadute alla data di entrata

in vigore della legge comunitaria di riferimento cresce quanto più si allungano i tempi di approvazione del relativo disegno di legge.

La tabella sottostante riporta in sintesi la situazione attuale:

	L.com. 2006	L.com. 2007	L.com. 2008	L.com. 2009
tempi di approvazione della legge comunitaria annuale (in giorni)	222	325	247	358
totale delle deleghe conferite per recepimento di direttive	22	16	50	70
numero di direttive già scadute al momento dell'entrata in vigore della l.com.	1	2	5	12
percentuale di direttive scadute al momento dell'entrata in vigore della l.com.	4,55%	12,50%	10%	17,10%

I due grafici sottostanti evidenziano che la linea dei tempi di approvazione della legge comunitaria annuale ha un andamento molto simile a quello della linea relativa alla percentuale di direttive già scadute alla data entrata in vigore della rispettiva legge comunitaria.



Ciò implica che l'opzione zero, ossia l'opzione di lasciare inalterato l'attuale sistema di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, senza modificare le norme sulla legge comunitaria annuale per migliorarne i tempi di approvazione, non consentirebbe di raggiungere l'auspicato obiettivo di ridurre il *deficit* di recepimento del diritto europeo.

#### SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE.

Al fine di ridurre i tempi di recepimento delle direttive, sono state prese in considerazione due opzioni alternative: sdoppiare l'attuale legge comunitaria in due provvedimenti legislativi dal contenuto predefinito (la legge di delegazione europea e la legge europea) e, in alternativa, l'ipotesi di anticipare di due mesi la scadenza delle deleghe contenute nella legge comunitaria (attualmente coincidente con la scadenza delle direttive).

La prima opzione, quella relativa a due distinte leggi annuali, ha come vantaggio quello di consentire al Governo di disporre in tempi brevi delle deleghe legislative necessarie per il recepimento degli atti dell'Unione europea.

Eliminando infatti le disposizioni relative a questioni eterogenee, che spesso non attuano specifici obblighi europei, ma sono semplicemente connesse a materie dell'Unione europea, il testo della legge di delegazione europea, depurato da tutte le disposizioni che di solito sono oggetto di numerosi emendamenti, dovrebbe essere approvato dal Parlamento in un arco temporale di massimo tre letture, ossia impiegando circa trenta-sessanta giorni in meno rispetto all'attuale tempistica di approvazione della legge comunitaria.

La seconda opzione, concernente l'anticipazione del termine di delega (oggi coincidente con quello delle direttive), ha come vantaggio quello di guadagnare due mesi nella predisposizione degli schemi di decreto legislativo da sottoporre alle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri.

#### SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

##### *A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

Gli effetti dell'opzione regolatoria relativa allo sdoppiamento dell'attuale legge comunitaria in due provvedimenti normativi dal contenuto predefinito (la legge di delegazione europea e la legge europea), sono misurabili e confrontabili con l'opzione zero mediante l'analisi dei tempi di approvazione dei relativi disegni di legge.

Gli effetti dell'opzione regolatoria relativa all'anticipazione del termine di delega (oggi coincidente con quello delle direttive), sono anch'essi quantificabili in termini temporali.

##### *B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

L'opzione prescelta è stata quella di coniugare entrambe le opzioni esaminate, prevedendo sia due distinte leggi annuali sia l'anticipazione del termine di delega.

Rispetto all'opzione zero, la soluzione dovrebbe assicurare un risparmio di tempo nell'attuazione delle direttive di circa quattro mesi.

Il rischio da ipotizzare con riferimento alla scelta di due distinte leggi annuali è quello della più difficile approvazione della legge europea che, svincolata dall'esigenza del conferimento delle deleghe, potrebbe più difficilmente ottenere la priorità nella programmazione dei lavori parlamentari.

La soluzione prescelta di anticipare di due mesi la scadenza delle deleghe rispetto alla scadenza delle direttive ha il vantaggio di lasciare inalterato il meccanismo del cosiddetto *bonus* di novanta giorni e di venire, così, incontro ai desideri delle Commissioni parlamentari che, in passato, hanno sconsigliato l'abbandono dell'attuale sistema — che attribuisce loro un arco temporale adeguato per esprimere il proprio parere sui provvedimenti del Governo — paventando l'instaurarsi di prassi di inoltro *in limine* degli schemi di decreti legislativi di recepimento. La riduzione dei tempi di elaborazione dei citati schemi potrebbe essere uno svantaggio per le amministrazioni, che imporrà a esse l'adozione di una più stringente programmazione.

*C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.*

Non sono previsti obblighi informativi che comportino costi amministrativi per le imprese o per altri soggetti privati. Gli obblighi informativi sono esclusivamente rivolti a soggetti pubblici e rappresentano, per lo più, la concreta modalità di attuazione di una strategia, resa necessaria dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, volta al miglioramento della partecipazione di tutte le istituzioni nazionali, parlamentari e governative, centrali e periferiche, pubbliche e private, alla fase ascendente del diritto europeo.

*D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.*

Al fine di ridurre i tempi di recepimento delle direttive è stata presa in considerazione, in alternativa al proposto sistema dello « sdoppiamento » della legge comunitaria (legge di delegazione europea e legge europea), l'ipotesi di adottare il modello, già presente in alcuni ordinamenti, della cosiddetta « delega permanente al recepimento delle direttive dell'Unione europea adottate in "codecisione" ».

Tuttavia tale alternativa non si è dimostrata concretamente attuabile in tempi ragionevoli, poiché, implicando una modifica dell'articolo 76 della Costituzione, comporta l'attivazione di una procedura aggravata di revisione costituzionale, con conseguente prolungamento dei tempi di approvazione del relativo disegno di legge.

Con riferimento, poi, al problema relativo ai tempi di esercizio delle deleghe contenute nella legge comunitaria — che di solito superano di almeno tre mesi i termini di scadenza delle direttive — è stata esaminata, in alternativa alla soluzione prescelta di anticipare di due mesi la scadenza delle deleghe (attualmente coincidente con la scadenza delle direttive), l'opzione di eliminare il cosiddetto *bonus* di

novanta giorni sugli schemi di decreti legislativi presentati alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere. Tale soluzione, tuttavia, non si è dimostrata rilevante in quanto non viene incontro alle esigenze delle Commissioni parlamentari che hanno sconsigliato l'abbandono dell'attuale sistema — che attribuisce loro un arco temporale adeguato per esprimere il proprio parere sui provvedimenti del Governo — paventando l'instaurarsi di prassi di inoltro *in limine* degli schemi di decreti legislativi di recepimento.

*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Un fattore incidente sull'approvazione della legge di delegazione europea, della legge europea e dei decreti legislativi di recepimento delle direttive è l'attività di programmazione dei lavori parlamentari e dell'attività legislativa del Governo.

SEZIONE 6 — INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ.

Il disegno di legge non contiene disposizioni che riguardano le imprese e, pertanto, non ha incidenza diretta sul corretto funzionamento del mercato e sulla competitività dei suoi operatori.

SEZIONE 7 — MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

L'attuazione delle disposizioni in argomento, per quanto concerne le attività tipiche della fase discendente, è affidata al Dipartimento per le politiche europee che svolge l'attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, cura la predisposizione e l'attuazione della legge di delegazione europea e della legge europea, vigila sull'attuazione in Italia delle norme dell'Unione europea e segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione, adoperandosi per prevenirlo.

L'intervento regolatorio coinvolge, altresì, il CIAE, responsabile per la fase ascendente di partecipazione del Paese alla formazione del diritto europeo.

In entrambe le fasi, ascendente e discendente, le amministrazioni, le regioni e gli enti locali sono responsabili, ciascuno secondo i rispettivi profili di competenza, dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

*B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e l'informazione dell'intervento, a eccezione della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Per quanto riguarda il *deficit* di recepimento del diritto europeo, il monitoraggio degli effetti delle disposizioni in esame si baserà sulle stime aggiornate dalla Commissione europea in relazione a tali dati.

Il Dipartimento per le politiche europee, inoltre, continuerà a svolgere l'attività di monitoraggio sulle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia, anche mediante un *software* di alto livello, denominato EURINFRA, con il quale verificherà se le disposizioni esaminate avranno l'effetto di ridurre il numero delle infrazioni dipendenti dal mancato recepimento delle direttive (attualmente 27 procedure) ovvero dalla violazione del diritto dell'Unione europea (attualmente 105 procedure).

Il *software* necessiterà di un adeguamento a costo zero in ordine alle specifiche motivazioni poste alla base delle singole procedure d'infrazione. Occorrerà, infatti, classificare le specifiche cause alla base delle prossime procedure d'infrazione in modo da verificare se queste dipenderanno ancora da un ritardo nell'emanazione della delega legislativa per il recepimento delle direttive, ovvero da un'inerzia delle amministrazioni responsabili della loro attuazione, ovvero ancora da altri motivi, anche di natura prettamente politica, estranei alle disposizioni del disegno di legge.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e degli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.*

A cura del Dipartimento per le politiche europee, con cadenza biennale, si procederà alla prescritta relazione di verifica per l'impatto regolatorio, che terrà conto in particolare dei dati relativi al *deficit* di recepimento delle direttive europee.



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di disegno di legge recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea"**

*Parere ai sensi dell' articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

Repertorio atti n. 106 /CU del 7 ottobre 2010

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 7 ottobre 2010

**VISTO** il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

**VISTO** lo schema di disegno di legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 giugno 2010, trasmesso in pari data dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diramato alle autonomie territoriali e locali il 23 giugno 2010, il quale detta norme di riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", a seguito dell'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona,

**VISTO** il documento congiunto ANCI e UPI, presentato nel corso della riunione tecnica tenutasi il 24 settembre 2010, contenente alcune proposte emendative al testo del provvedimento, diramato alle amministrazioni interessate in pari data;

**VISTE** le richieste emendative al testo del disegno di legge presentate dal coordinamento tecnico delle Regioni in materia di affari comunitari nel corso dell'incontro del 24 settembre 2010, diramate in pari data alle amministrazioni interessate;

**VISTA** la nota inviata dall'UNCCEM il 29 settembre 2010, diramata in pari data alle amministrazioni interessate, contenente le proposte integrative agli emendamenti congiunti ANCI-UPI;

**VISTE** le controdeduzioni del Ministero per le politiche europee alle proposte emendative delle Regioni e delle Autonomie locali, inviate in data 30 settembre 2010 e diramate alle amministrazioni interessate il 1° ottobre 2010;



**CONSIDERATI** gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:


- le Regioni hanno espresso avviso favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento presentato, (All. 1);
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti che sono stati già recepiti in sede tecnica, contenuti nel documento presentato, (All.2);

**CONSIDERATO** che il Ministro per le politiche europee ha dichiarato di accogliere gli emendamenti presentati dalle Regioni, dall'ANCI e dell'UPI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui alla premessa, ai sensi dell' articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea".

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto



ALLEGATO 1



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/094/CU06/C3

Consegnato nelle  
scelte del  
7 ottobre 2010



## PARERE

SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE  
“NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA AL PROCESSO  
NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE PER  
L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA  
DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA”

*Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, condizionato all’accoglimento degli emendamenti riportati nel testo e, in particolare, agli articoli 3, 4, 5, 10, 12, 15, 17, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43 (in allegato lo schema di disegno di legge con gli emendamenti evidenziati).

La Conferenza formula al Governo, inoltre, la raccomandazione di prevedere la presenza di un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome nella Commissione per l’attuazione del diritto dell’Unione europea, menzionata all’articolo 6 dello schema in esame, come parimenti previsto per il Comitato per la lotta alle frodi.

Roma, 7 ottobre 2010.

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA”.**

**CAPO I**

Disposizioni generali

**ART. 1**

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

a) all’emanazione di ogni atto dell’Unione europea che vincoli l’Italia ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all’accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell’ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.

**ART. 2**

*(Dipartimento per le politiche europee)*

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all’articolo 1 sono svolte dal Dipartimento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di Dipartimento per le politiche europee.

2. Presso il Dipartimento per le politiche europee opera il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione europea, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995, che dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento stesso.

3. Il Dipartimento per le politiche europee:

a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/123/CE e provvede alle notifiche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto;



- b) assolve i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;
- c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

## CAPO II

## Partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea

## ART. 3

*(Comitato interministeriale per gli affari europei)*

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per le politiche europee. Ad esso partecipano il Ministro per gli affari esteri, assistito, ove necessario, dal Rappresentante permanente o dal Rappresentante permanente aggiunto presso l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno. Quando lo richiedano le materie inserite all'ordine del giorno, è invitato il Governatore della Banca d'Italia.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, ~~partecipano~~ possono chiedere di partecipare (ACCOLTO IN SEDE TECNICA) il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia – UPI e il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM.
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE, sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri, in sede di Unione europea.
5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i rapporti con le regioni ~~e la Conferenza Unificata di cui~~



all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni (ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

## ART. 4

(Comitato tecnico permanente per gli affari europei)

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal responsabile della Segreteria per gli affari europei.

2. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante nel Comitato tecnico permanente abilitato ad esprimere la posizione dell'Amministrazione.

3. Il Comitato tecnico permanente coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana da esprimere in sede di Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico permanente svolge le seguenti funzioni:

- a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse Amministrazioni sulle questioni in discussione nell'Unione europea; istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
- b) trasmette, d'intesa con il Ministero degli affari Esteri, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;
- c) verifica, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

4. L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentiti il Ministro degli affari esteri e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni (ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato tecnico è integrato dagli organismi regionali competenti per materia o loro delegati da un rappresentante di ciascuna Regione e Provincia autonoma indicato dal rispettivo Presidente e per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA). Le riunioni del comitato tecnico integrato con la partecipazione del Direttore dell'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei d'intesa con il Direttore dell'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



~~Comitato tecnico integrato individua i singoli tavoli di coordinamento nazionale, di cui all'articolo 15, comma 7.~~

~~Le riunioni del Comitato tecnico integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei d'intesa con il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato tecnico integrato individua i singoli tavoli di coordinamento nazionale, di cui all'articolo 15, comma 7.~~ (TESTO COSÌ RIFORMULATO E CONCORDATO IN SEDE TECNICA).

6. Il Comitato tecnico permanente consulta, quando necessario, la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 6.

7. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

#### ART. 5

##### *(Segreteria per gli affari europei)*

1. Nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee, l'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente sono svolte congiuntamente dalla Segreteria per gli affari europei.

2. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

~~2-bis. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, potrà valersi, entro un contingente massimo di sei unità, di personale di livello funzionale proveniente dalle Regioni e dalle Province autonome. I costi di tale personale sono a carico delle amministrazioni di provenienza.~~ (ACCOLTO IN SEDE TECNICA; il Ministero si è riservato di riformularlo).

3. Per l'espletamento delle specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, di cui agli articoli 10, 12, 14, 15, 17 e 18, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, può attivare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente ulteriore di 10 unità di personale in posizione di comando, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale



contingente è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Il personale in comando di cui al comma 3 è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### ART. 6

*(Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche europee opera la Commissione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, ridenominata Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. La Commissione consulta, quando necessario, il Comitato tecnico permanente di cui all'articolo 4.

#### ART. 7

*(Comitato per la lotta alle frodi contro l'Unione europea)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

#### ART. 8

*(Sessione europea della Conferenza Stato – regioni)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze regionali;



b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 19, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

#### ART. 9

*(Sessione europea della Conferenza Stato - città ed autonomie locali)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno una volta l'anno, o anche su richiesta del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, del presidente dell'Unione province d'Italia - UPI o del presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

#### CAPO III

Partecipazione del Parlamento, delle regioni e province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea

#### ART. 10

*(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)*

1. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, ne dà contestuale comunicazione alle amministrazioni competenti per materia.

2. Il Dipartimento per le politiche europee assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento. A tal fine, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 di un progetto di atto dell'Unione europea, l'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia elabora:



a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie o opportune modifiche;

b) una valutazione dell'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti del progetto di atto ~~sulle realtà~~ sugli ordinamenti regionali e ~~territoriali e~~ delle autonomie locali (ACCOLTO IN SEDE TECNICA), sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

4. Il Dipartimento per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

5. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni o organi dell'Unione sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

#### ART. 11

*(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)*

1. La procedura prevista dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti del consiglio dell'Unione europea, basati sull'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è attuata secondo quanto previsto dal regolamento di ciascuna Camera.

2. Il parere motivato che ciascuna camera può inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ai sensi del Protocollo di cui al comma 1, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

#### ART. 12

*(Riserva di esame parlamentare)*

1. Qualora una delle Camere abbia comunicato al Governo di aver iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 10, il Governo non può procedere alle attività di



propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea prima della conclusione di tale esame, e comunque ~~dopo la decorrenza del~~ decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. Il Governo informa senza ritardo l'altra Camera della comunicazione di cui al precedente periodo. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 10, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

#### ART. 13

(Revisione semplificata e clausole passerella)

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, del trattato sull'Unione europea, nonché dell'articolo 42, paragrafo 2, del medesimo trattato e dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui ai citati articoli.

2. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo chiede alle Camere di pronunciarsi con deliberazione espressa su tale decisione.

3. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione, la deliberazione è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione. In caso di deliberazione negativa del Parlamento, il Governo ne dà immediata comunicazione a tali istituzioni.

#### ART. 14

(Attività informativa del Governo al Parlamento)



1. Il Governo riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.
2. Il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, accompagnandoli, se del caso, con una nota illustrativa della valutazione del Governo.
3. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo riferisce alle Camere illustrando la posizione che intende assumere, che tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

## ART. 15

*(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)*

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 10, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, ~~alle Regioni e alle Province autonome~~ *alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* o alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'invio alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. **(ACCOLTO IN SEDE TECNICA)**
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Dipartimento per le politiche europee assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento, ~~con le stesse modalità con le quali informa le amministrazioni centrali interessate~~ *sulla base di profili e contenuti concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.* **(ACCOLTO IN SEDE TECNICA)**
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 10, comma 1, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il ministro delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, il Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali di cui all'articolo 4 i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuali o basati, onde stabilire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (ACCOLTO IN SEDE TECNICA) ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta



della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

#### ART. 16

*(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 11, i Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome possono far pervenire ai Presidenti del Senato e della Camera le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare.

2. Le deliberazioni delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome sono trasmesse avvalendosi di modalità informatiche.

#### ART. 17

*(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 10 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, il Dipartimento per le politiche europee convoca ai tavoli di coordinamento di cui all'articolo 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

## ART. 18

*(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 10, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

## CAPO IV

Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

## ART. 19

*(Legge di delegazione europea e legge europea)*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive ed agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei



presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze al Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta al Parlamento, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante: "Delega per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro", completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 21, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento. Resta fermo, per i citati disegni di legge, quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di delegazione europea di cui al comma 4 il Governo:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

b) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 25, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla



Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso al Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

6. Ove le direttive europee siano recepite in forza di delega conferita con legge diversa dalla legge di delegazione europea, trovano applicazione i principi generali di cui all'articolo 22, ove non derogati dalla legge con la quale è attribuita la delega. Si applica l'articolo 21, comma 2.

7. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento delle direttive di cui al comma 4, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

#### ART. 20

*(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)*

1. La legge di delegazione europea annuale, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

- a) il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni-quadro;
- b) le disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 24;
- c) la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
- d) la delega per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
- e) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;
- f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. La legge europea annuale reca:

- a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;



- b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana;
- c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
- d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
- e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 26.

3. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe che costituiscono il corrispettivo del servizio reso e sono determinate sulla base del suo costo effettivo. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

4. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 3, sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

#### ART. 21

##### *(Procedure per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*

1. In relazione alle deleghe conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi



previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione è acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi di attuazione delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 23, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

#### ART. 22

##### *(Principi e criteri generali di delega)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 21 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:



- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
- b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
- c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle Regioni;
- d) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della



materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

e) nella stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 21 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

f) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

g) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

h) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

#### ART. 23

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 7 dell'articolo 21.



## ART. 24

*(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)*

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso il predetto termine, o il termine previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, il Governo è autorizzato a recepire nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, gli atti della Commissione europea non autonomamente applicabili, adottati su delega di un atto legislativo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo vi provvede secondo quanto disposto dal comma 2.

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

5. I regolamenti di cui ai precedenti commi tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute sino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;



c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

6. Quando direttive dell'Unione europea da recepire ai sensi del comma 1, consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge detta i principi e criteri direttivi in linea con quelli stabiliti dalle leggi di cui all'art. 19 per l'anno di riferimento. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso, ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 23, la legge di delegazione europea può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi del presente articolo, si provveda con la procedura di cui al comma 2.

#### ART. 25

*(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea)*

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento per le politiche europee.

#### ART. 26

*(Norme cedevoli)*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli atti normativi e provvedimenti (NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA) di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano



l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute ed espressamente indicate. (NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA) I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le disposizioni regionali conformi all'ordinamento dell'Unione europea vigenti allo stato di diritto in vigore dei predetti atti normativi. (NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

## ART. 27

(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive)

1. Nel caso in cui il provvedimento di attuazione di una direttiva non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Ministro per le politiche europee chiede ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o della mancata o ritardata adozione del regolamento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, come individuate ai sensi dell'articolo 28 comma 5, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

2. Il Ministro delle politiche europee riferisce al Consiglio dei Ministri ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultino in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.

## ART. 28

(Attuazione delle direttive dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, danno possono dare (ACCOLTO IN SEDE TECNICA) immediata attuazione alle direttive dell'Unione europea.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 19, comma 5, lettera e).



3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 26.

4. Per le direttive dell'Unione europea, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 24, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ~~A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee convoca annualmente le Regioni e le Province autonome nell'ambito della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dedicata alla predisposizione della Legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 19~~ (TESTO COSI' RIFORMULATO E CONCORDATO IN SEDE TECNICA).

#### ART. 29

*(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea relativa all'anno di riferimento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 e di quelli contenuti nelle leggi di cui all'articolo 19 dell'anno di riferimento.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le



province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 24 e dalle altre disposizioni legislative in materia.

## CAPO V

## Informazione al Parlamento

## ART. 30

*(Relazioni annuali al Parlamento)*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;



c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti e sui progressi e i temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche ordinarie, per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente ;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

#### ART. 31

*(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti e alle Regioni e alle Province autonome (ACCOLTO IN SEDE TECNICA) un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;



d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti.

5. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

6. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

#### ART. 32


*(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)*

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea, contenente informazioni analitiche sui versamenti dell'Italia al bilancio annuale dell'Unione e sugli accrediti disposti dall'Unione europea in favore dell'Italia ripartiti per fondi.

#### CAPO VI Contenzioso

#### ART. 33

*(Ricorsi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea)*

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono prese dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con 



~~amministrazioni interessate i Ministri interessati~~ (NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA). Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee ne riferisce preventivamente al Consiglio dei Ministri.

2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

3. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Parlamento sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

#### ART. 34

*(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)*

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ~~e dall'articolo 25 della presente legge e dell'articolo 29 comma 2 della presente legge~~ (ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.



4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.



9. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e le procedure stabilite nei precedenti commi, di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

CAPO VII  
*Aiuti di Stato*

ART. 35  
*(Aiuti di Stato)*

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici statali sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 34, comma 1.

**(NON ACCOLTI IN SEDE TECNICA)**

ART. 36  
*(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)*

1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti ad istituire o modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono al Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura richiesta.

2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito ai presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, possono essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

**(NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA)**



## ART. 37

(Concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni.

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni. Si chiede di utilizzare la stessa formulazione del Regolamento 800 del 2008.

~~3. Le amministrazioni centrali e locali che ne hanno in possesso informazioni o verificano le informazioni e i dati necessari alle verifiche ed ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.~~

~~4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 415, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.~~

(NON ACCOLTI IN SEDE TECNICA)

## ART. 38

(Procedure di recupero)

1. Equitalia S.p.a. effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni, adottate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e del soggetto che l'ha concesso; salvo cite per quanto previsto dal comma 1.

(NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti, determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dal diverso ente territoriale competente. ~~Le attività di cui al comma 1 sono effettuate in collaborazione per la riscossione della entrata dell'ente interessato.~~ (NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA)



4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con il Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.

5. Le somme revocate ai sensi dei commi precedenti affluiscono all'entrata dei bilanci delle amministrazioni competenti indicate ai commi 2 e 3, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

#### ART. 39

*(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)*

1. Le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a prescindere dalla forma dell'aiuto e del soggetto che l'ha concesso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le segreterie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, trasmettono al Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze relative alle controversie di cui al presente articolo, adottate nell'anno precedente.

#### ART. 40

*(Violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)*

1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

#### ART. 41

*(Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo)*

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fin tanto che vige l'obbligo di recupero ai sensi del Regolamento (CE) n. 659/1999.

#### ART. 42

*(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese)*



1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002.
2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura, continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

## CAPO VIII

## Disposizioni transitorie e finali

## ART. 43

(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per le province e per i comuni rispettivamente dall'UPI e dall'ANCI e dall'UNCEM, sono ripartiti tra le autonome regionali e locali secondo i criteri definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la ~~previo parere della~~ Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali.

(ACCOLTI IN SEDE TECNICA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA SOPPRESSIONE CHE E' STATA RIMESSA ALLA VALUTAZIONE POLITICA)

3. La sostituzione dei membri del Comitato delle regioni decaduti per una delle cause previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal regolamento interno del Comitato delle regioni è comunicata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dall'Unione delle Province d'Italia e dall'UNCEM alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali che propone al Consiglio dell'Unione europea la sostituzione

(NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

(NON ACCOLTO IN SEDE TECNICA)

## ART. 44

(Parità di trattamento)



1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini dell'Unione europea.

## ART. 45

*(Norme transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3 e di cui all'articolo 38, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 46

*(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)*

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

## ART. 47

*(Regioni a statuto speciale e province autonome)*

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione

## ART. 48

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


## ART. 49

*(Abrogazioni e modificazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
  - a) l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91;
  - b) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  - c) la legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. All'articolo 23 bis, comma 1, della legge 13 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera g-bis, è aggiunta la seguente: "g-ter) i provvedimenti in materia di aiuti di Stato."



## ALLEGATO 2



Conferenza Unificata 7 ottobre 2010  
Punto ~~di~~ OdG

**Schema di Disegno di legge recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea"**

**Emendamenti**

**Art. 3 comma 2**

Sostituire le parole "possono chiedere di partecipare" con le seguenti:  
"partecipano"

**Art 3 comma 5**

Al termine del comma inserire le seguenti parole:  
"sentita la Conferenza Unificata"

**Art 4 comma 4**

Al termine del comma inserire le seguenti parole:  
"sentita la Conferenza Unificata"

**Art 4 comma 5**

Al termine del primo periodo, dopo le parole "assessori regionali competenti per materia o loro delegati" inserire le seguenti:  
"e per gli ambiti di competenza degli enti ~~locali~~ da un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI"

**Art 4 comma 5**

Sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

“Le riunioni del comitato tecnico integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei d’intesa con il Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano e con il Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città Autonomie locali, che partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Il comitato tecnico integrato individua i singoli tavoli di coordinamento nazionale”.

**Art. 10 comma 2 lett. b)**

Sostituire le parole “sulle realtà regionali e territoriali” con le seguenti: “sugli ordinamenti regionali e delle autonomie locali”.

**Art 17 comma 1**

Sostituire le parole “alle associazioni rappresentative degli enti locali” con le seguenti:  
“all’ANCI e all’UPI”

**Articolo 30 comma 3**

Alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole:  
“e alla Conferenza Stato - Città e Autonomie locali”.

**Articolo 34 comma 7**

Al termine del primo periodo inserire il seguente:

“Il Ministero dell’Economia con proprio decreto disciplina le modalità per il perfezionamento dell’intesa”.

**Articolo 43 comma 2**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle Regioni sono ripartiti tra le autonomie regionali e locali secondo i criteri definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con la Conferenza Unificata che stabilisce anche modalità semplificate per le sostituzioni dei suddetti membri decaduti in corso di mandato”.



## DISEGNO DI LEGGE

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

*a)* all'emanazione di ogni atto dell'Unione europea che vincoli l'Italia ad adottare provvedimenti di attuazione;

*b)* all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

## ART. 2.

*(Dipartimento per le politiche europee).*

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 della presente legge sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di Dipartimento per le politiche europee.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee opera il Nucleo del Corpo della guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, che dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento stesso.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee:

a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;

b) assolve i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

## CAPO II

### PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

#### ART. 3.

*(Comitato interministeriale  
per gli affari europei).*

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempi-

mento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per le politiche europee. A esso partecipano il Ministro degli affari esteri, assistito, ove necessario, dal Rappresentante permanente o dal Rappresentante permanente aggiunto presso l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale nonché gli altri ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e degli argomenti all'ordine del giorno. Quando lo richiedono le materie inserite all'ordine del giorno, è invitato il Governatore della Banca d'Italia.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM).

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro per le politiche europee, sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

ART. 4.

*(Comitato tecnico permanente  
per gli affari europei).*

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, di seguito denominato « Comitato tecnico permanente », istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal responsabile della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 5.

2. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante nel Comitato tecnico permanente, abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.

3. Il Comitato tecnico permanente coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana da esprimere in sede di Unione europea. A tale fine, il Comitato tecnico permanente svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione nell'Unione europea; istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea previa, quando necessario, la deliberazione del CIAE;

b) trasmette, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;

c) verifica, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

4. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentiti il Ministro degli affari esteri e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato tecnico permanente è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico permanente integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei, di cui all'articolo 5, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato tecnico permanente integrato individua i singoli tavoli di coordinamento nazionale, di cui all'articolo 15, comma 7.

6. Il Comitato tecnico permanente consulta, quando necessario, la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 6.

#### ART. 5.

*(Segreteria per gli affari europei).*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee, l'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente è svolta congiuntamente dalla Segreteria per gli affari europei.

2. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee può valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per l'espletamento delle specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, di cui agli articoli 10, 12, 14, 15, 17 e 18, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, può attivare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente ulteriore di dieci unità di personale in posizione di comando, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale contingente è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Il personale in posizione di comando di cui ai commi 2 e 3 è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, in posizione di

distacco, di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per le politiche europee. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che rimane a carico della stessa. Le regioni e le province autonome fanno fronte alle spese eventualmente derivanti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6.

*(Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera la Commissione prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che assume la denominazione di Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

2. La Commissione di cui al comma 1 consulta, quando necessario, il Comitato tecnico permanente.

ART. 7.

*(Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che assume la denominazione di Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea.

## ART. 8.

*(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, denominata sessione europea, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, in particolare, esprime parere:

*a)* sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze regionali;

*b)* sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

*c)* sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 19 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

## ART. 9.

*(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno una volta l'anno, o anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, del Presidente dell'UPI o del Presidente dell'UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, denominata sessione europea, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in sessione europea, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

## CAPO III

PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO,  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE  
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO  
E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PRO-  
CESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI  
DELL'UNIONE EUROPEA

## ART. 10.

*(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea).*

1. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro

discussione o adozione. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee ne dà contestuale comunicazione alle amministrazioni competenti per materia.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento. A tal fine, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 di un progetto di atto dell'Unione europea, l'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia elabora:

a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;

b) una valutazione dell'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti del progetto di atto sugli ordinamenti regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

5. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione europea sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle

Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

ART. 11.

*(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà).*

1. La procedura prevista dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti del Consiglio dell'Unione europea, basati sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è attuata secondo quanto previsto dal Regolamento di ciascuna Camera.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera può inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo di cui al comma 1 è trasmesso contestualmente anche al Governo.

ART. 12.

*(Riserva di esame parlamentare).*

1. Qualora una delle Camere abbia comunicato al Governo di aver iniziato l'esame di progetti di atti di cui all'articolo 10, comma 1, il Governo non può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea prima della conclusione di tale esame, e comunque finché non sia decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo. Il Governo informa senza indugio l'altra Camera della comunicazione di cui al periodo precedente.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti di atti di cui all'articolo 10, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

#### ART. 13.

##### *(Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati).*

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, del Trattato sull'Unione europea, nonché all'articolo 42, paragrafo 2, del medesimo Trattato e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui ai citati articoli.

2. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo chiede alle Camere di pronunciarsi con deliberazione espressa su tale decisione.

3. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione europea. In caso di deliberazione negativa del Parlamento, il Governo ne dà immediata comunicazione a tali istituzioni.

ART. 14.

*(Attività informativa del Governo nei riguardi del Parlamento).*

1. Il Governo riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.

2. Il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, accompagnandoli, se del caso, con una nota illustrativa della valutazione del Governo.

3. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo riferisce alle Camere illustrando la posizione che intende assumere, che tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

ART. 15.

*(Partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).*

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 10 sono trasmessi dal Presidente del Con-

siglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con le modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del Dipartimento per le politiche europee assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento, con le modalità con le quali informa le amministrazioni centrali interessate.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 10, comma 1, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in

sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del

Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

#### ART. 16.

*(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 11, i presidenti delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare.

2. Le deliberazioni delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome sono trasmesse avvalendosi di modalità informatiche.

## ART. 17.

*(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).*

1. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 10 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee convoca ai tavoli di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 5, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

## ART. 18.

*(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee

trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 10 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM e ogni altro soggetto interessato.

#### CAPO IV

#### ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

#### ART. 19.

*(Legge di delegazione europea e legge europea).*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta al Parlamento, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante delega per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro, completato dall'indicazione « legge di delegazione europea » seguita dall'anno di riferimento. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 21, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, completato dall'indica-

zione « legge europea » seguita dall'anno di riferimento. Resta fermo, per i citati disegni di legge, quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di delegazione europea di cui al comma 4 il Governo:

*a*) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

*b*) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea attuate o da attuare in via amministrativa;

*c*) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

*d*) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 25, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

*e*) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

6. Ove le direttive europee siano recepite in forza di delega conferita con legge diversa dalla legge di delegazione europea, trovano applicazione i principi generali di cui all'articolo 22, ove non derogati dalla legge con la quale è attribuita la delega. Si applica l'articolo 21, comma 2.

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento delle direttive di cui al comma 4, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

#### ART. 20.

*(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea).*

1. La legge di delegazione europea annuale, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a) il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni-quadro;

b) le disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive europee, sulla base di quanto previsto dall'articolo 24;

c) la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;

d) la delega per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

e) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano

la propria competenza normativa per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. La legge europea annuale reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 26 della presente legge.

3. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al periodo precedente sono predeterminate e pubbliche.

4. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 3 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

ART. 21.

*(Procedure per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea).*

1. In relazione alle deleghe conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione è acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono

trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi di attuazione delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26 della presente legge.

7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 23, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

#### ART. 22.

##### *(Principi e criteri direttivi generali di delega).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 21 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni

contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o che danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o che espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e di diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate

a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

*d)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*e)* nella stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 21 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*f)* quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

*g)* qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie

o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

*h)* è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

#### ART. 23.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data della sua entrata in vigore, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *c)*, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 7 dell'articolo 21.

## ART. 24.

*(Attuazione in via regolamentare e amministrativa).*

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*).

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso il predetto termine, o il termine previsto dal citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, i regolamenti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, il Governo è autorizzato a recepire nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, gli atti della Commissione europea non autonomamente applicabili, adottati su delega di un atto legislativo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo vi provvede secondo quanto disposto dal comma 2.

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non

disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

5. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 4 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

*a)* individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

*b)* esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurano efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

*c)* esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

*d)* fissazione di termini e di procedure, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Quando direttive dell'Unione europea da recepire ai sensi del comma 1 del presente articolo, consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge detta i principi e criteri direttivi in linea con quelli stabiliti dalle leggi di cui all'articolo 19 per l'anno di riferimento. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare

le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrativi;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 23, la legge di delegazione europea può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi del presente articolo, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

#### ART. 25.

*(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea).*

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee.

#### ART. 26.

*(Norme cedevoli).*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei

suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non è ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 27.

*(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive dell'Unione europea).*

1. Nel caso in cui il provvedimento di attuazione di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Ministro per le politiche europee chiede ai ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o della mancata o ritardata adozione del regolamento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 28, comma 5.

2. Il Ministro per le politiche europee riferisce al Consiglio dei ministri ogni tre

mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai ministri interessati ai sensi del comma 1.

ART. 28.

*(Attuazione delle direttive dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno immediata attuazione alle direttive dell'Unione europea.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 19, comma 5, lettera e).

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 26 della presente legge.

4. Per le direttive dell'Unione europea, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi

in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 24 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, d'intesa con i ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di attuazione delle direttive dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 19.

#### ART. 29.

*(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea relativa all'anno di riferimento, nel rispetto dei principi e

criteri direttivi generali di cui all'articolo 22 e di quelli contenuti nelle leggi di cui all'articolo 19 dell'anno di riferimento.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.

## CAPO V

### INFORMAZIONE AL PARLAMENTO

#### ART. 30.

*(Relazioni annuali al Parlamento).*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle

istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione è prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea. La relazione reca altresì l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione europea. La relazione reca altresì

l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, la sicurezza e la giustizia. La relazione reca, altresì, i dati consuntivi nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza e di efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti e sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche ordinarie, per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee

trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ART. 31.

*(Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia « Europa 2020 »).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia « Europa 2020 » per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti parlamentari.

3. Contestualmente il progetto di cui al comma 2 è trasmesso per informazioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ART. 32.

*(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giu-

dizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti.

5. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

6. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

ART. 33.

*(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea).*

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea, contenente informazioni analitiche sui versamenti dell'Italia al bilancio annuale dell'Unione europea e sugli accrediti disposti dall'Unione europea in favore dell'Italia ripartiti per fondi.

CAPO VI

CONTENZIOSO

ART. 34.

*(Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea).*

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ne riferisce preventivamente al Consiglio dei ministri.

2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

3. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Re-

pubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Parlamento sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

#### ART. 35.

*(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea).*

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 29, comma 2, della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

*a)* nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

*b)* mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera *a)*, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

*c)* nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notificazione, nei confronti dei soggetti obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a

carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono adottati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 del presente articolo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 7, 8 e 10 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti terri-

toriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si sono resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni ovvero per dare esecuzione a regolamenti amichevoli o a transazioni che hanno consentito la radiazione dal ruolo o, comunque, l'estinzione del procedimento. In tali casi, la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari effettivamente sostenuti, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro quattro mesi dalla notificazione, nei confronti dei soggetti obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il decreto, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, è adottato previa intesa sulla determinazione dell'entità del credito dello Stato, tenuto conto del grado di responsabilità dell'ente, e sulla modalità di recupero con l'indicazione dei termini di pagamento, anche rateizzato, da parte dell'ente obbligato. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di sei mesi decorrenti dalla data della notificazione, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti obbligati. In caso di mancato perfezionamento dell'intesa, su proposta del Ministero del-

l'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, immediatamente esecutivo, è ingiunto all'ente il pagamento della somma ritenuta congrua, tenuto conto dell'effettivo arricchimento dell'ente.

## CAPO VII

### AIUTI DI STATO

#### ART. 36.

*(Aiuti di Stato).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 35, comma 1, della presente legge.

#### ART. 37.

*(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato).*

1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notificazione, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.

2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono fornite

dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, possono essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

#### ART. 38.

*(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati).*

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 del presente articolo sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

## ART. 39.

*(Procedure di recupero).*

1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notificazione della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti obbligati.

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dal diverso ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente interessato.

4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.

## ART. 40.

*(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).*

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *m-bis*) l'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del re-

golamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 ».

2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:

« z-bis) le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso ».

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze, di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-bis) del comma 1 dell'articolo 119 e z-bis) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte rispettivamente dai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### ART. 41.

*(Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).*

1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

#### ART. 42.

*(Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo).*

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto

alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

ART. 43.

*(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese).*

1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002.

2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 44.

*(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e per le province e per i comuni rispettivamente dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dalla Conferenza di riferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali, ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

ART. 45.

*(Parità di trattamento).*

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producono effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini dell'Unione europea.

ART. 46.

*(Norme transitorie).*

1. Le disposizioni dell'articolo 38, comma 3, e dell'articolo 39, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 47.

*(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge).*

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

ART. 48.

*(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bol-

zano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

## ART. 49.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

## ART. 50.

*(Abrogazioni e norme finali).*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11;

c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui alla legge 9 gennaio 2006, n. 12.

